

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 maggio 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1994, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1994 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1994, n. 2.

Suppressione del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno Pag. 2

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1993, n. 25.

Ordinamento della Scuola elementare dell'Alto Adige. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 1993, n. 26.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996. Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 1993, n. 27.

Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1993, n. 28.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994-1996 (legge finanziaria 1994) Pag. 16

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1993, n. 20-99/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg. «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, concernente la ricezione turistica all'aperto» Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1993, n. 22-101/Leg.

Approvazione delle modifiche al Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento approvato con deliberazione n. 3392 del 23 marzo 1992 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 10 aprile 1992, n. 3-56/Leg. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg.

Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 novembre 1993, n. 19-98/Leg.

Decreto di recepimento delle norme risultanti dall'accordo sindacale di data 14 ottobre 1993 in ordine all'attuazione dell'Istituto dell'incentivazione della produttività di cui agli artt. da 57 a 64 e da 123 a 129 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, nei confronti del personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1993, n. 23-102/Leg.

Modifiche ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. Pag. 22

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 58.

Suppressione dell'articolo 38 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 Commissione per il personale Pag. 29

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 59.

Intervento straordinario in favore della zootecnia e successivo all'emergenza da afta epizootica Pag. 30

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1994, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5 del 2 febbraio 1994)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1994 l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1993, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1993.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 1994 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiterate alla competenza dell'anno 1994 ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, quinto comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma.

4. Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1994 in conto residui passivi propri, nonché gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso primo comma del presente articolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 24 gennaio 1994

CARNIERI

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1994, n. 2.

Suppressione del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 7 del 16 febbraio 1994)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, costituito in conformità degli articoli 21 e seguenti del regolamento per la esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, disciplinato dagli articoli 9 e seguenti della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 51, è soppresso.

2. La giunta regionale provvede, subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di procedere alla liquidazione del Consorzio.

Art. 2.

1. Il patrimonio del Consorzio è trasferito alla provincia di Perugia, conformemente a quanto stabilito dall'articolo n. 32 dello statuto del Consorzio.

2. Il personale in servizio presso il Consorzio alla data del 30 giugno 1992 è trasferito alla provincia di Perugia, mantenendo presso il nuovo ente lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisiti.

3. La provincia di Perugia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Consorzio.

Art. 3.

1. La regione dell'Umbria provvede ad erogare, annualmente, in favore della provincia di Perugia un contributo, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla stessa provincia per l'esercizio dei compiti già affidati al Consorzio e per il pagamento delle rate residue dei mutui contratti dallo stesso per il ripianamento dei propri disavanzi di esercizio conseguiti negli anni 1988 e 1989 e per la realizzazione del Centro ittogenico di Sant'Arcangelo.

Art. 4.

1. Per gli interventi di cui al precedente art. 3 la presente legge trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. Per l'attuazione dei relativi interventi sono autorizzati, nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1994 i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:

a) lire centosettantatre milioni cinquecentomila (173.500.000), con iscrizione al capitolo 4222, di nuova istituzione, denominato: «Contributo all'amministrazione provinciale di Perugia come concorso regionale nelle spese sostenute dalla provincia stessa per l'esercizio dei compiti già affidati al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno e per il pagamento delle rate residue dei mutui contratti dallo stesso Consorzio per il ripiano dei propri disavanzi di esercizio per gli anni 1988 e 1989 e per la realizzazione del Centro ittogenico di Sant'Arcangelo»;

b) lire trecentomilioni (300.000.000), con iscrizione al capitolo 4223, di nuova istituzione, denominato: «Contributo all'amministrazione-provinciale di Perugia come concorso regionale nelle spese sostenute dalla provincia stessa per l'esercizio dei compiti già affidati al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno e per il pagamento delle rate residue dei mutui contratti dallo stesso Consorzio per il ripiano dei propri disavanzi di esercizio per gli anni 1988 e 1989 e per la realizzazione del Centro ittogenico di Sant'Arcangelo».

3. All'onere di cui al comma precedente si farà fronte come segue:

a) quanto a lire centosettantatremilionicinquecentomila (173.500.000) mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 4220, soppresso, a decorrere dall'esercizio 1994, con l'art. 6 della presente legge;

b) quanto a lire trecentomilioni (300.000.000), mediante utilizzo dei fondi che verranno trasferiti dallo Stato a valere sui finanziamenti per gli interventi programmati in campo agricolo e forestale (Piano agricolo nazionale).

4. Con legge di approvazione del bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1994 verranno iscritti gli stanziamenti aggiuntivi necessari all'attuazione della presente legge, con riferimento ai fabbisogni effettivi di cui al successivo comma 6 del presente articolo.

5. Per gli anni dal 1995 in poi l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è determinata con legge di bilancio.

6. A partire dall'esercizio successivo all'estinzione dei singoli mutui, come indicato nell'allegata tabella «A» tale contributo verrà ridotto dell'importo corrispondente all'ammontare annuo delle rate di ammortamento dei mutui estinti.

Art. 5.

1. Per far fronte agli oneri pregressi accumulati dal Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno è autorizzata, limitatamente all'anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 da iscriversi sia in termini di competenza che di cassa al cap. 4224 di nuova istituzione nel bilancio 1994 denominato: «Contributo straordinario al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con l'apposita disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1993, elenco n. 2, n. ordine 3, allegato a detto bilancio.

3. La disponibilità relativa all'anno 1993 è iscritta nella competenza dell'anno 1994 in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

4. La Giunta regionale — a norma dell'art. 28, comma 2, della richiamata legge regionale di contabilità — è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 1994.

Art. 6.

1. Il capitolo numero 4220 del bilancio regionale codifica numero 2183021, è soppresso a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.

Art. 7.

1. Sono abrogati gli articoli numeri 9, 10, 11, 12, 13 e 15 nonché l'ultimo periodo dell'articolo 14 e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 51.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 9 febbraio 1994

CARNIERI

(Omissis).

94R0224

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1993, n. 25.

Ordinamento della Scuola elementare dell'Alto Adige.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 61 del 21 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità generali

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del bambino promuovendone la prima alfabetizzazione culturale, nell'ambito dei principi ispiratori e delle finalità generali, contenuti nei vigenti programmi provinciali d'insegnamento.

2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

3. Per realizzare le finalità di cui ai commi 1 e 2 la scuola elementare nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto della libertà educativa della famiglia, quale sede primaria dell'educazione, del bambino, favorisce l'interazione formativa con le famiglie e con la più vasta comunità sociale in cui essa è iscritta promuovendo la conoscenza delle culture e delle tradizioni locali, nel rispetto delle convinzioni di ognuno.

Art. 2.

Continuità educativa

1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le modalità del raccordo di cui all'articolo 1, comma 2, in particolare in ordine a:

- a)* la comunicazione di dati sull'alunno;
- b)* la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;
- c)* il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
- d)* la formazione delle classi iniziali;
- e)* il sistema di valutazione degli alunni;
- f)* la razionalizzazione e il coordinamento nell'utilizzo dei servizi che sono di competenza degli enti territoriali.

2. Le condizioni della continuità educativa sono garantite da incontri periodici tra il personale direttivo e il personale docente delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

Art. 3.

Autonomia dei circoli didattici

1. Ai circoli didattici è riconosciuta autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e didattica nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

Autonomia didattica

1. All'interno di ogni circolo didattico viene elaborato un progetto educativo annuale o pluriennale che corredi i programmi provinciali vigenti con le esigenze determinate dalla situazione sociale, culturale ed economica del territorio. Al fine di valorizzare le specificità individuali e culturali, il progetto comprende anche attività scolastiche integrative a libera scelta, da esercitarsi con l'assenso dei genitori al di fuori del normale orario scolastico. Il progetto può prevedere altresì esperienze significative di innovazione nel rapporto fra scuola e famiglia, attività tese alla valorizzazione dell'ambiente, delle culture e delle tradizioni, iniziative particolari per l'inserimento e recupero degli svantaggiati e dei soggetti portatori di handicap, piani di sviluppo della formazione di competenze specifiche del personale della scuola, il raccordo con la scuola materna e quella media inferiore, progetti formativi di tempo lungo.

2. Alla elaborazione del progetto di cui al comma 1 concorrono, ciascuno in base alle rispettive competenze previste dalla normativa vigente, il collegio dei docenti, il consiglio di circolo ed il direttore didattico.

3. Per lo svolgimento di attività ed iniziative di cui al comma 1 che coinvolgono alunni anche di classi diverse al di fuori del normale orario scolastico, è necessario acquisire il consenso preventivo delle famiglie interessate ed assicurarsi che vi siano strutture e servizi necessari ed effettivamente funzionanti, ivi compresi i servizi di trasporto ed eventuale mensa.

4. Nell'ambito dell'organico di circolo, su proposta del collegio dei docenti, il direttore didattico può disporre l'utilizzazione fino a un massimo di 24 ore settimanali di un insegnante, fornito di titolo specifico o di esperienze in campo psicopedagogico, che si renda disponibile, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. Se l'utilizzazione è prevista per più di otto ore settimanali, l'insegnante può essere messo a disposizione anche di altri circoli, secondo modalità stabilite con regolamento di esecuzione.

5. A tutti i docenti che per realizzare le attività previste dal presente articolo abbiano necessità di spostamento sul territorio è garantito il rimborso delle spese di viaggio sostenute. La spesa grava sul bilancio del circolo.

Art. 5.

Programmazione educativa e organizzazione didattica

1. La programmazione educativa e l'organizzazione dell'attività didattica vengono attivate secondo i principi dell'autonomia di cui agli articoli 3, 4, 12, 13 e 14. La programmazione dell'attività didattica è di competenza degli insegnanti, che vi provvedono, ferma restando la libertà di insegnamento, sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49 e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

2. Nell'ambito della programmazione educativa e dell'organizzazione, i compiti prioritari sono:

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi provinciali vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;

b) la verifica e la valutazione dei risultati;

c) l'unitarietà dell'insegnamento;

d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline, in relazione alle finalità educative e didattiche previste dai programmi.

3. In aggiunta alle discipline previste dai programmi, la Provincia può introdurre l'insegnamento di una lingua straniera nel rispetto delle procedure vigenti.

4. Le discipline sono opportunamente raggruppate in ambiti disciplinari, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente sull'insegnamento della religione e della seconda lingua. Nelle scuole delle località ladine i raggruppamenti degli ambiti disciplinari dovranno tenere conto delle peculiarità didattiche collegate con l'insegnamento delle tre lingue e con l'ordinamento paritetico.

5. Alle classi di uno stesso modulo sono assegnati, fin dove possibile, un solo insegnante di seconda lingua e di religione.

6. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, provvede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari e stabilisce la ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle singole discipline, secondo i criteri definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, tenendo conto dell'esigenza di non raggruppare da sole o in un unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, al suono e alla musica e l'educazione motoria.

7. In tutti i plessi, ad eccezione delle scuole uniche pluriclassi, i docenti degli ambiti disciplinari sono inseriti in moduli organizzativi che prevedano l'utilizzazione di una pluralità di docenti per ogni classe, da un minimo di due, obbligatoriamente nelle prime classi della scuola elementare in lingua italiana dove sia impartito l'insegnamento sperimentale della seconda lingua, ad un massimo di tre. Nei primi due anni della scuola elementare, ai fini di garantire maggiormente l'unitarietà dell'insegnamento, ad uno di loro vengono assegnate più discipline in modo da garantire una maggiore presenza temporale nella classe. Tale maggiore presenza temporale può essere prevista anche nel secondo ciclo. I docenti del modulo designano nel loro seno un coordinatore.

8. Per garantire un'efficace attività educativa nell'organizzazione dei moduli i docenti sono utilizzati prioritariamente in un unico plesso. Nell'ambito della stessa classe gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe. Gli insegnanti di seconda lingua, gli insegnanti di religione e gli insegnanti di sostegno sono contitolari delle classi insieme agli altri insegnanti e collaborano nella programmazione con i moduli organizzativi relativi alle classi di loro competenza, contribuendo a creare un progetto didattico integrato.

9. Deve essere assicurata la programmazione collegiale da parte di tutti gli insegnanti, nel rispetto delle disposizioni relative allo stato giuridico degli insegnanti stessi. La programmazione viene attuata in tempi non coincidenti con l'orario di lezione degli alunni, attraverso incontri collegiali fra i docenti contitolari nelle classi assegnate.

10. La valutazione dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti contitolari.

11. Il direttore didattico promuove e coordina l'attività di programmazione educativa e didattica.

Art. 6.

Interventi in favore degli alunni portatori di handicap

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano gli insegnanti di sostegno i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale, in base a modalità stabilite dal collegio dei docenti.

2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarietà delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti contitolati, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.

Art. 7.

Orario delle attività didattiche

1. Nella scuola elementare in lingua tedesca, italiana e in quella delle località ladine l'orario delle attività didattiche ha di norma la durata minima di 27 ore e massima di 32 ore settimanali. La durata delle attività didattiche antimeridiane giornaliere non deve superare le quattro ore e trenta minuti.

2. Nelle prime classi l'orario settimanale deve prevedere almeno 25 ore. In presenza di particolari situazioni e di documentati motivi, i consigli di circolo possono richiedere annualmente al Sovrintendente ovvero l'Intendente competente una diversa distribuzione dell'orario per le prime classi.

3. Dall'orario delle attività didattiche è escluso il tempo dedicato alla mensa e al trasporto.

4. I consigli di circolo definiscono, sentito il parere dei genitori degli alunni, l'orario delle attività didattiche tenendo conto delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, garantendo comunque la qualità dell'insegnamento e suddividendolo su sei o cinque giornate di lezione.

5. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione delle attività didattiche devono in ogni caso rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari, senza sacrificarne alcuno.

6. Per le scuole elementari in lingua italiana, si applicano, relativamente all'insegnamento della seconda lingua, le disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1978, n. 64.

7. Nelle scuole elementari in lingua tedesca, l'insegnamento della seconda lingua ha la seguente ripartizione settimanale:

- a) quattro ore settimanali nella seconda classe;
- b) quattro ore settimanali nella terza classe;
- c) cinque ore settimanali nella quarta classe;
- d) cinque ore settimanali nella quinta classe.

8. Nelle scuole elementari delle località ladine, fermo restando l'insegnamento paritetico in lingua italiana e tedesca e l'uso del ladino quale strumento di insegnamento in tutte le classi, la lingua ladina viene insegnata in tutte le classi quale materia curriculare per almeno due ore settimanali. Nella prima classe delle scuole elementari delle località ladine si usa il ladino e l'altra lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia (italiano o tedesco); per avviarli gradualmente alla conoscenza della terza lingua, questa è usata per almeno un'ora giornaliera di lezione.

9. In ogni classe sono previste due ore settimanali di religione.

Art. 8.

Attività di tempo pieno

1. Le attività di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, possono proseguire a condizione che:

a) esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

b) l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in 40 ore;

c) la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari.

Art. 9.

Servizio scolastico

1. Il servizio scolastico offerto dalla scuola elementare comprende in ordine di priorità:

a) l'insegnamento riferito agli ambiti disciplinari nonché l'insegnamento di religione e di seconda lingua;

b) le attività scolastiche integrative, l'assistenza educativa nel tempo dedicato alla mensa ed eventuali altre attività educative;

c) le attività finalizzate al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni di altre nazionalità.

d) altre attività quali i servizi di biblioteca, la predisposizione di attrezzature e materiale didattico, la realizzazione di progetti che garantiscano la continuità con la scuola materna e con la scuola media, l'attività di coordinamento e di programmazione didattica correlata ad opportunità culturali presenti nel territorio nonché attività legate alle funzioni di fiduciario.

2. Alcuni servizi di cui al comma 1 possono essere organizzati prevedendo la contemporaneità o la compresenza fra insegnanti contitolari assegnati agli ambiti disciplinari.

Art. 10.

Valutazione gli alunni

1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, la Giunta provinciale, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale, determina le modalità e i tempi per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

Art. 11.

Composizione delle classi

1. Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a 25. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap il numero degli alunni non può essere superiore a 20.

2. Ciascun plesso è costituito da almeno due classi o pluriclassi, ad eccezione dei plessi ubicati nelle zone periferiche nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento degli alunni in altre scuole e particolari ragioni di carattere culturale e sociale giustificano il mantenimento del plesso.

Art. 12.

Autonomia finanziaria

1. Le entrate dei circoli didattici per le spese di funzionamento, di investimento e di assistenza scolastica comprendono, fatte salve le competenze del comune in materia:

- a) l'assegnazione annua del comune;
- b) l'assegnazione annua della provincia;
- c) le assegnazioni di competenza dello Stato per il personale direttivo e docente salvo gli stipendi;
- d) il contributo di altri enti pubblici;
- e) il contributo di altre istituzioni, di imprese o di privati;
- f) i proventi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 13;
- g) qualsiasi oblazione, provento o erogazione liberale.

2. La Giunta provinciale determina le assegnazioni in base alle disposizioni di cui all'articolo 14-bis della legge provinciale n. 49/1975, inserito dall'articolo 5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59. Le assegnazioni sono preordinate a garantire la qualificazione e la razionalizzazione della spesa scolastica, il riequilibrio di situazioni di svantaggio nonché il perseguimento da parte dei circoli didattici delle finalità formative secondo gli ordinamenti vigenti.

Art. 13.

Autonomia amministrativa

1. I consigli di circolo gestiscono i fondi a loro disposizione per il funzionamento amministrativo e didattico nonché i fondi relativi alle spese in conto capitale e per assistenza scolastica sulla base delle vigenti disposizioni amministrative e contabili in materia.

2. In particolare i consigli di circolo, sentiti i colleghi dei docenti, possono deliberare la stipula di convenzioni al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo:

- a) con altre scuole, anche di altro ordine e grado;

b) con gli enti locali, gli istituti pedagogici e gli istituti culturali, le università nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private, cooperative ed associazioni dotate o meno di personalità giuridica, esperti nei vari settori, allo scopo di acquisire particolari servizi;

c) con gli enti locali singoli o consorziati per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi sono tenuti a fornire alle scuole e per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole sulla base delle vigenti normative.

Art. 14.

Autonomia gestionale e organizzativa

1. I consigli di circolo hanno competenza nella gestione ordinaria dei beni di servizio in dotazione nonché degli edifici scolastici assegnati.

2. Il direttore didattico è responsabile della realizzazione complessiva del progetto educativo di cui all'articolo 4. Sulla base di tale progetto e tenendo conto di quanto stabilito agli articoli 5 e 9, egli organizza le attività della scuola stabilendo in particolare:

a) l'articolazione dell'orario settimanale dei docenti;

b) l'assegnazione degli insegnanti alle classi;

c) l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando ove possibile una opportuna rotazione nel tempo;

d) l'assegnazione di insegnanti alle altre attività didattiche indicate nel progetto;

e) la nomina di un docente fiduciario per ciascun plesso del circolo, su proposta degli insegnanti del plesso stesso;

f) l'utilizzazione degli insegnanti di sostegno;

g) le sostituzioni per supplenze brevi.

3. Il consiglio di circolo adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare agli utenti del trasporto alunni idonee attività educative negli intervalli d'attesa prima dell'inizio e dopo la fine delle lezioni. Tali intervalli non devono essere di norma superiori ai trenta minuti.

Art. 15.

Piano straordinario pluriennale di aggiornamento

1. In relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi didattici, la Provincia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, autorizza l'attuazione di un programma straordinario di aggiornamento con durata triennale per tutto il personale ispettivo e docente.

2. Iniziative di sensibilizzazione, nonché finalizzate all'incentivazione della collaborazione e dell'informazione possono essere promosse e organizzate per i genitori, anche attraverso attività formative in comune con i docenti.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il sovrintendente e gli intendenti scolastici competenti coordinano le iniziative di aggiornamento avvalendosi della collaborazione degli istituti pedagogici e del personale ispettivo e direttivo.

4. Le iniziative di aggiornamento possono essere proposte da colleghi docenti, da università nazionali ed estere, da enti ed associazioni professionali e scientifiche che abbiano tra gli scopi statutari la formazione professionale degli insegnanti, dagli istituti pedagogici e dalla sovrintendenza o intendenza scolastica competente.

5. Le iniziative di aggiornamento devono assicurare la complessiva acquisizione delle competenze necessarie sia per raggiungere gli obiettivi fissati dai nuovi programmi sia per l'attuazione delle iniziative didattiche educative elaborate in base all'autonomia didattica di cui all'articolo 4, offrendo ai docenti momenti di approfondimento della programmazione dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.

6. Tenuto conto del processo di autonomia scolastica avviato dalla presente legge, dovranno essere attuate opportune iniziative di aggiornamento e formazione del personale direttivo e amministrativo e dei rappresentanti dei genitori.

Art. 16.

Verifica e valutazione

1. La Giunta provinciale procede periodicamente alla verifica dei programmi e dell'organizzazione didattica sulla base di sistematiche rilevazioni e propone eventuali modifiche all'organo competente.

Art. 17.

Regolamento di esecuzione

1. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare il necessario regolamento di esecuzione.

Art. 18.

Norme transitorie e disposizioni finali

1. Il nuovo ordinamento della scuola elementare dell'Alto Adige trova applicazione a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Criteri per la formazione delle classi

1. In attesa del varo di una legge provinciale che regoli organicamente la materia e nel contesto delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica la Giunta provinciale d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, delibera criteri per la formazione delle classi e determina il rapporto medio alunni-classi delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige i criteri di cui al comma 1 tengono conto della popolazione scolastica dei tre gruppi linguistici, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti, delle condizioni territoriali ed economiche, nonché delle peculiari caratteristiche socio-culturali di ciascun gruppo linguistico.

3. Nelle scuole elementari possono essere costituite pluriclassi composte fino ad un massimo di 16 alunni sentiti i rappresentanti dei sindacati del personale docente più rappresentativi.

Art. 20.

Norme finanziarie

1. Le spese contemplate dalla presente legge a carico dei bilanci dei circoli didattici sono coperte dalle assegnazioni di cui all'articolo 14-bis della legge provinciale n. 49/1975, inserito dall'articolo 5 della legge provinciale n. 59/1978. Alle relative assegnazioni si provvede con la disponibilità iscritta al capitolo 31211 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario corrente.

2. Alle spese di cui all'articolo 15 si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti sui capitoli del bilancio provinciale per l'anno 1993 per l'attuazione della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, sono stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 21.

Personale dell'amministrazione scolastica

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

Determinazione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica

1. Il ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica comprende il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di istruzione pubblica, della formazione professionale ed agricola e delle scuole materne.

2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 viene stabilita distintamente per i tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Per il Conservatorio di musica di Bolzano i relativi posti vengono ripartiti secondo la normativa provinciale sulla proporzionale etnica tra i tre gruppi linguistici.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabiliti i criteri per la determinazione della dotazione organica per ogni gruppo linguistico, nel rispetto dei seguenti principi:

a) alle singole direzioni di scuola di ogni ordine e grado è assegnato un posto amministrativo, anche a tempo parziale, nella sesta qualifica funzionale. Al Conservatorio di musica di Bolzano è inoltre assegnato un posto amministrativo nell'ottava qualifica funzionale;

b) alle direzioni delle scuole secondarie superiori, nonché alle direzioni delle scuole professionali provinciali, competenti per più scuole aggregate o sezioni staccate può essere assegnato un ulteriore posto amministrativo, anche a tempo parziale, nella sesta o quarta qualifica funzionale;

c) ai singoli circoli didattici di scuola materna possono essere assegnati fino a due posti amministrativi, anche a tempo parziale, nella quarta, quinta o sesta qualifica funzionale;

d) l'organico dei posti amministrativi della quarta qualifica funzionale delle direzioni scolastiche di ogni ordine e grado, salvo quanto previsto alla lettera c), è determinato tenendo conto del numero degli alunni nonché del grado e del tipo delle singole scuole;

e) l'organico del personale tecnico della quarta e sesta qualifica funzionale delle direzioni delle scuole medie e superiori è determinato, nel limite massimo del dieci per cento del numero delle classi, tenendo conto delle esigenze tecniche delle singole direzioni;

f) alle biblioteche interscolastiche, alle biblioteche di grandi scuole ed ai servizi bibliotecari di scuole consorziate possono essere assegnati fino a due posti amministrativi, anche a tempo parziale, della sesta o quarta qualifica funzionale, tenendo conto della specifica funzione della biblioteca, del numero delle classi e della consistenza del patrimonio librario;

g) l'organico del personale ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado è determinato tenendo conto del numero degli alunni e delle aree da pulire e da curare nonché dell'ordine e grado delle singole scuole;

h) nella determinazione degli organici di cui alle lettere d) e g) si tiene, in particolare, anche conto dei seguenti fattori:

1) attività sperimentali e corsi integrativi;

2) esigenze delle scuole delle località ladine, limitatamente al personale amministrativo;

3) presenza di personale invalido;

4) sezioni staccate e succursali;

5) aule speciali limitatamente al personale di pulizia.

4. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 non può superare la consistenza complessiva di 1.500 posti a tempo pieno. Entro questo limite e tenendo conto del fabbisogno delle singole scuole, possono essere istituiti, nell'ambito della determinazione annuale della dotazione organica, anche posti di ruolo a tempo parziale di cui due unità corrispondono ad un posto a tempo pieno.»

Art. 22.

Adeguamento della dotazione organica

1. La dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica è diminuita nelle singole qualifiche funzionali come segue:

a) ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica in lingua italiana:

1) ottava qualifica funzionale: 14 posti;

2) sesta qualifica funzionale: 26 posti;

3) quarta qualifica funzionale: 27 posti;

4) seconda qualifica funzionale: 12 posti;

b) ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica in lingua tedesca:

1) ottava qualifica funzionale: 19 posti, compreso il posto per l'intendente scolastico;

2) sesta qualifica funzionale: 35 posti;

3) quarta qualifica funzionale: 35 posti;

4) seconda qualifica funzionale: 9 posti;

c) ruolo speciale del personale dell'amministrazione delle località ladine:

1) ottava qualifica funzionale: 3 posti;

2) sesta qualifica funzionale: 6 posti;

3) quarta qualifica funzionale: 5 posti;

4) seconda qualifica funzionale: 1 posto.

2. La dotazione organica del ruolo generale di cui all'allegato I della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, è aumentata per effetto della diminuzione di cui al comma 1 come segue:

a) ottava e nona qualifica funzionale: 36 posti;

b) sesta e settima qualifica funzionale: 68 posti;

c) quarta e quinta qualifica funzionale: 66 posti;

d) prima, seconda e terza qualifica funzionale: 22 posti.

3. Per i compiti da svolgere nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps e per l'attuazione di progetti pedagogico-didattici nella scuola il ruolo generale di cui all'allegato I della legge provinciale n. 11 del 1991 è aumentato di quattro posti per la sovrintendenza scolastica, di sei posti per l'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca e di due posti per l'intendente a quella spettante al personale statale comandato.

4. Gli allegati 1 e 3 della legge provinciale, n. 11 del 1991, come sostituiti dall'articolo 9 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 della presente legge, che tengono conto anche delle variazioni della dotazione organica previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1 del decreto dell'assessore provinciale del personale 30 dicembre 1992, n. S/1P7/1485/11K;

b) articolo 34 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39;

c) articolo 39 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9;

d) articolo 5 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14.

5. Gli articoli 4 e 12 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nonché gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17, sono abrogati.

Art. 23.

Norma transitoria per la riduzione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica

1. La riduzione della dotazione organica del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica a 1.500 posti avviene gradualmente entro gli anni scolastici 1993/94 e 1994/95.

Art. 24.

Persone insegnante, direttivo ed ispettivo

1. L'orario di servizio settimanale del personale insegnante, direttivo ed ispettivo comandato presso l'amministrazione provinciale coincide con quello del personale della Provincia.

2. Per il maggior carico di lavoro, nonché per prestazioni aggiuntive qualificate ed in relazione al rispettivo impegno di lavoro al personale di cui al comma 1, operante nell'ambito scolastico, può essere assegnata un'indennità compensativa corrispondente a quella spettante al personale statale comandato presso gli istituti pedagogici provinciali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 dicembre 1993

Il Presidente della giunta Provinciale:

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, ULRZ.

(Omissis).

94R0169

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 1993, n. 26.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 61 del 21 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0170

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 1993, n. 27.

Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 64 straordinario del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE:
2 APRILE 1962, N. 4**

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 11 marzo 1965, n. 2, dall'articolo 32 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, dall'articolo 28 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, dall'articolo 47 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, dall'articolo 41 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, dall'articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, e dall'articolo 8 della legge

provinciale 9 agosto 1990, n. 18, è apportata la seguente modifica: l'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente: «Tale limite non si applica per abitazioni oggetto di interventi di recupero e per la superficie utile destinata ad attività produttiva».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificato dall'articolo 33 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, dagli articoli 4 e 28 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, dall'articolo 38 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, dall'articolo 42 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, dall'articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, dall'articolo 2 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, e dall'articolo 2 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quinto periodo della lettera b) del comma 1 è sostituito dal periodo: «Chi sia proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione, comproprietario o coerede di alloggio inadeguato o in località non agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro può essere ammesso alle agevolazioni provinciali; in tal caso, però, l'importo del mutuo e del contributo è commisurato alla differenza tra il costo di costruzione dell'alloggio da acquistare e quello posseduto, applicando, se del caso, i coefficienti di degrado come previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392»;

b) il secondo periodo del comma 2 è così sostituito: «Si prescinde da quest'ultima condizione nel caso di ampliamento dell'abitazione già occupata o qualora l'abitazione venga utilizzata per l'ampliamento dell'abitazione attigua nei limiti della misura di un'abitazione popolare e purché si tratti di abitazione destinata al fabbisogno abitativo primario di una famiglia.»

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è così modificato:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

«Contratti aventi per oggetto la locazione, l'alienazione o la costituzione di diritti reali a carico di abitazioni soggette al vincolo di cui al presente articolo possono essere stipulati solamente previa autorizzazione da parte del competente direttore di ripartizione dell'amministrazione provinciale, rispettivamente, per i casi previsti dai commi 7 e 7-bis della commissione di cui al comma 6»;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Nel secondo decennio è ammessa la costituzione di ipoteche a favore di istituti di credito»;

c) il comma 7 è così sostituito:

«7. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora la commissione di cui al comma 6 abbia autorizzato il beneficiario all'alienazione dell'abitazione per acquistare un'altra abitazione popolare adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro od in seguito a trasferimento di residenza per ragioni di attività professionale o per la cessazione della stessa. L'abitazione deve essere alienata a persone aventi i requisiti per occupare abitazioni convenzionate ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21. L'autorizzazione all'alienazione comporta anche il nulla osta per il trasferimento dell'agevolazione concessa sulla nuova abitazione. L'autorizzazione può essere concessa anche a beneficiari pensionati per l'acquisto di altra abitazione nell'ambito della provincia. In caso di temporaneo trasferimento della residenza per ragioni di attività professionale la commissione di cui al comma 6 può autorizzare il beneficiario ad affittare l'abitazione all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata od a famiglie in possesso dei presupposti per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali ad un canone corrispondente al 75% del canone determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21. Le autorizzazioni vengono comunicate a cura dell'ufficio affari generali e ragioneria per l'edilizia abitativa agevolata mediante raccomandata con avviso di ricevimento»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7-bis:

«7-bis. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora la commissione di cui al comma 6 abbia autorizzato

il beneficiario che non sia più in grado di abitare personalmente nell'abitazione perchè non più autosufficiente, a vendere o ad affittare l'abitazione a persone in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali od all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata. In caso di affitto il canone non può essere superiore al 75% del canone determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21. In caso di vendita dell'abitazione il beneficiario deve restituire immediatamente il mutuo residuo dal fondo di rotazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, rispettivamente viene a cessare l'erogazione di contributi pluriennali. I beneficiari di un contributo in conto capitale devono restituire tanti ventesimi dell'importo erogato quanti sono gli anni mancanti fino al compimento del ventesimo anno dalla data della concessione del contributo;

e) al comma 9 le parole: «decorsi dieci anni» sono sostituite dalle parole: «decorsi cinque anni»;

f) al primo periodo del comma 10 sono aggiunte le parole: «nonché dell'eventuale ipoteca per il mutuo agevolato»;

g) al secondo periodo del comma 10 dopo le parole: «cancellazione tavolare del vincolo» sono inserite le parole: «e dell'eventuale ipoteca per il mutuo agevolato».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 25 maggio 1968, n. 8, dall'articolo 34 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, dall'articolo 28 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, dall'articolo 44 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, e dall'articolo 4 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è così modificato:

a) la lettera a) del comma 2 è così sostituita:

«1) qualsiasi sfratto non dovuto ad inadempienza o ad immoralità;

a2) la revoca di alloggi di servizio per pensionamento per raggiunti limiti di età e purché il richiedente abbia occupato l'alloggio di servizio prima del pensionamento per la durata di dieci anni»;

b) il comma 3 è così sostituito:

«3. I beneficiari ammessi all'agevolazione edilizia nella misura prevista dalla presente legge per persone singole, possono in caso di matrimonio chiedere l'aumento dell'agevolazione fino alla misura prevista, al momento della presentazione dell'originaria domanda, per richiedenti sposati, purché il matrimonio avvenga entro quattro anni dalla concessione dell'agevolazione e purché in tale momento sussistano i presupposti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6:

«6. Le agevolazioni per l'acquisto di abitazioni non possono essere concesse qualora il richiedente acquisti l'abitazione da genitori, suoceri o figli, se il valore delle abitazioni possedute, tenendo conto anche di quelle cedute nel quinquennio prima della presentazione della domanda, sia superiore all'importo che risulta dal costo di costruzione di un alloggio popolare di metri quadrati ottanta uniti moltiplicato per il numero dei figli aumentato di una unita»;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:

«7. Ai Fini dell'attribuzione del punteggio non vengono riconosciuti gli sfratti tra ascendenti e discendenti»;

e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8:

«8. Alle famiglie strattate di cui alla lettera a) del comma 2 è equiparato il coniuge con prole a carico che deve abbandonare l'abitazione in conseguenza della separazione giudiziale. Se, decorsi i tre anni dalla separazione legale, entro i successivi sei mesi non viene proposta la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si procede alla revoca dell'agevolazione edilizia».

Art. 5.

1. L'articolo 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, dall'articolo 10 della legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5, dall'articolo 45 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, dall'articolo 7 della

legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, dall'articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, e dall'articolo 14 della legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18, è così modificato:

a) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

«c) corrisponde direttamente al beneficiario un contributo decennale costante nella misura dell'8% per i richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito, del 7% per i richiedenti appartenenti alla seconda fascia di reddito e del 6% per i richiedenti appartenenti alla terza fascia di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 6-bis. Il contributo è commisurato ad un importo non superiore al costo di costruzione di un alloggio di ottanta metri quadrati lordi, determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1»;

b) il comma 5 è così sostituito:

«5. Le agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero dell'abitazione destinata al fabbisogno abitativo primario non possono essere concesse qualora il reddito imponibile complessivo dei componenti il nucleo familiare, detratta la rata di ammortamento per un mutuo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7, non sia superiore al minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69».

Art. 6.

1. L'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'art. 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successivamente modificato dall'art. 6 della legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16, dall'art. 48 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, dall'art. 8 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, dagli articoli 3 e 4 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, dall'art. 6 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, e dall'art. 15 della legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18, è così modificato:

a) alla fine del numero 3 del comma 1 le parole: «per i richiedenti coniugati tale limite viene aumentato del 20%» sono soppresse e viene aggiunto il seguente numero:

«4) per i richiedenti con prole a carico i limiti di reddito di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati del 25%»;

b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Le pensioni per invalidi civili e per handicappati e gli assegni alimentari sono pure calcolati nella misura del 75%»;

c) il comma 6 è così sostituito:

«6. In caso di morte del beneficiario di agevolazioni edilizie provinciali il mutuo ed il contributo viene trascritto a favore dei successori qualora uno dei successori che sia in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali occupi stabilmente l'abitazione. In caso negativo si procede alla revoca del contributo con effetto dalla data della morte del beneficiario. Di conseguenza gli eredi dell'abitazione devono immediatamente restituire il mutuo residuo dal fondo di rotazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, rispettivamente viene a cessare l'erogazione di contributi pluriennali. I beneficiari di un contributo in conto capitale devono restituire tanti ventesimi dell'importo erogato quanti sono gli anni mancanti fino al compimento del ventesimo anno dalla data della concessione del contributo»;

d) il comma 7 è così sostituito:

«7. In caso di morte di un beneficiario titolare del solo diritto di usufrutto sull'abitazione, il mutuo ed il contributo viene trascritto a favore del titolare del diritto di proprietà, purché sia in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali ed occupi stabilmente l'abitazione. La trascrizione dell'agevolazione è subordinata all'estensione dell'ipoteca e del vincolo di cui al comma 1 dell'art. 3 sull'intera proprietà. In caso negativo si procede alla revoca del contributo con effetto dalla data della morte del beneficiario. Di conseguenza il proprietario dell'abitazione deve immediatamente restituire il mutuo residuo dal fondo di rotazione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 6, rispettivamente viene a cessare l'erogazione di contributi pluriennali. I beneficiari di un contributo in conto capitale devono restituire tanti ventesimi dell'importo erogato quanti sono gli anni mancanti fino al compimento del ventesimo anno dalla data della concessione del contributo».

Art. 7.

1. All'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, è aggiunto il seguente comma 11:

«11. La garanzia sussidiaria della provincia di cui al comma 4 opera anche prima dell'iscrizione dell'ipoteca, qualora la giunta comunale autorizzi le persone ammesse alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ad occupare le aree di proprietà del comune anche prima della definitiva assegnazione in proprietà».

Art. 8.

1. L'art. 7-*quater* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'art. 9 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è così sostituito:

«Art. 7-*quater*.

1. In caso di acquisto di abitazione da recuperare, all'acquirente in aggiunta al mutuo o contributo per l'acquisto dell'abitazione può essere concesso un ulteriore mutuo o contributo per il recupero dell'abitazione. La domanda per la concessione del mutuo o del contributo per il recupero può essere presentata contestualmente con quella per il mutuo od il contributo per acquisto dell'abitazione od anche successivamente. In tale caso non opera la causa di esclusione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2. Ai fini della determinazione dell'importo del mutuo o del contributo per l'acquisto dell'alloggio il valore convenzionale dello stesso viene calcolato applicando i coefficienti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Su richiesta dell'interessato al posto del mutuo per il recupero può essere concesso un contributo a fondo perduto determinato ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 16 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, modificato dall'art. 16 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47».

Art. 9.

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificato dall'art. 37 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, dall'art. 44 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, dall'art. 51 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e dall'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di inizio dei lavori di costruzione su area di proprietà del comune, anche prima dell'assegnazione definitiva in proprietà, il mutuo può essere erogato con versamenti rateali su stati di avanzamento dei lavori qualora il beneficiario produca fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per un importo corrispondente al mutuo anticipato, non superiore all'80%, e per il periodo fino all'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del mutuo stesso».

Art. 10.

Norma transitoria all'art. 8

1. La disposizione dell'art. 8 della presente legge, che sostituisce l'art. 7-*quater* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'art. 9 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, si applica anche ai richiedenti che prima dell'entrata in vigore della presente legge provinciale hanno acquistato un alloggio per il quale sono necessari interventi di recupero e purché l'alloggio abbia una vetustà di venticinque anni.

2. Per il recupero del proprio alloggio sono ammessi alle agevolazioni edilizie di cui all'art. 8 della presente legge i richiedenti che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano acquistato, usufruendo di agevolazioni provinciali, un alloggio bisogno di interventi di recupero purché sussistano i seguenti presupposti:

a) al momento dell'esecuzione degli interventi di recupero l'alloggio doveva avere una vetustà di venticinque anni;

b) gli interventi di recupero siano stati eseguiti dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, e prima dell'entrata in vigore della presente legge;

c) la necessità e l'entità degli interventi di recupero e le relative spese siano comprovate da una relazione asseverata dal Progettista;

d) i lavori siano stati eseguiti in conformità al progetto approvato dal comune;

e) la domanda per l'ammissione all'agevolazione edilizia per il recupero venga presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Norma transitoria

1. I richiedenti che prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati ammessi all'agevolazione edilizia alla condizione di contrarre matrimonio entro i termini di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, che però non hanno contratto il matrimonio o non contraggono il matrimonio entro i termini prescritti e nei cui confronti è di conseguenza da applicare la sanzione prevista dalla medesima disposizione di legge possono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge rispettivamente, se il termine non è ancora scaduto, entro sei mesi dalla scadenza del suddetto termine presentare domanda per essere ammessi all'agevolazione edilizia alle condizioni previste per persone singole. Presupposto è che i richiedenti al momento della presentazione della domanda non posseggano altra abitazione oltre a quella costruita od acquistata con l'agevolazione edilizia e che non superino il limite di reddito previsto per la corrispondente agevolazione. Gli importi eventualmente percepiti in eccedenza devono essere restituiti con gli interessi in unica soluzione.

2. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge da richiedenti celibi ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, la graduatoria a norma dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene formata entro l'aprile 1994 sulla base delle disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande per i contribuiti di cui alla lettera E3) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono ammesse al contributo nella misura prevista al momento della presentazione della domanda.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 20 AGOSTO 1972, N. 15, IN MATERIA DI RIFORMA DELL'EDILIZIA ABITATIVA.

Art. 12.

1. Dopo il numero 2 della lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è inserito il seguente numero:

«3) la realizzazione di alloggi protetti da destinare a particolari categorie sociali».

2. Alla lettera E3) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserita dall'art. 1 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, è aggiunto il seguente periodo: «In alternativa al contributo decennale costante può essere concesso un contributo a fondo perduto pari a cinque contributi annuali».

3. La lettera H) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 15, 1972, sostituita dal comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è così sostituita:

«H) Il finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata mediante:

a) l'assunzione diretta a carico del comitato per l'edilizia residenziale del 50% delle indennità di esproprio per le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata compresa quella quota delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria che è a carico dell'edilizia abitativa agevolata;

b) la concessione di mutui senza interessi ai comuni o loro consorzi per il rimanente 50% dell'indennità di esproprio;

c) l'assunzione diretta a carico del comitato per l'edilizia residenziale del 50% dell'integrazione dell'indennità di esproprio rispettivamente la concessione di un mutuo integrativo senza interessi ai comuni o loro consorzi per il rimanente 50% dell'indennità di esproprio in caso di maggiore indennità stabilita mediante sentenza della Corte d'appello;

d) la concessione di contributi a fondo perduto nella misura del 50% per l'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre opere necessarie per allacciare le aree stesse ai pubblici servizi;

e) la concessione di contributi a fondo perduto a persone singole o riunite in cooperative in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e che realizzino il proprio alloggio popolare mediante l'acquisto di un'area destinata all'edilizia residenziale privata od una costruzione, già destinata ad altro uso, suscettibile di essere trasformata in abitazione;

f) l'assunzione diretta a carico del comitato per l'edilizia residenziale di due terzi dell'indennità di esproprio e la concessione di un mutuo senza interessi per il residuo terzo dell'indennità di esproprio in caso di esproprio di aree ai sensi dell'art. 24;

g) la concessione di mutui senza interessi ai comuni, all'Istituto od a società senza finalità di lucro per l'acquisto di immobili suscettibili di essere trasformati in abitazioni;

h) la concessione di contributi all'Istituto per l'acquisto di aree suscettibili di essere destinate all'edificazione previo cambiamento della destinazione urbanistica».

4. La lettera I) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 15/1972, sostituita dall'art. 26 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è così sostituita:

«I) La concessione di contributi in interessi su mutui stipulati dall'Istituto o da società o enti costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, sulla base di convenzioni stipulate con l'amministrazione provinciale. La convenzione deve stabilire i criteri per l'assegnazione delle abitazioni, nonché per la determinazione del canone di locazione in osservanza dei principi della presente legge con adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti. Il contributo in interessi è concesso per una durata massima di dieci anni e non può essere superiore all'otto per cento del costo di costruzione di ottanta metri quadrati, determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. In alternativa al contributo in interessi decennale può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura del quaranta per cento del costo di costruzione dell'abitazione».

5. Il numero 7 della lettera K) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 15/1972, modificato rispettivamente integrato dall'art. 1 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, dall'art. 16 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, dall'art. 18 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e dal comma 6 dell'art. 16 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è così sostituito:

«7. Le disposizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai contratti di affitto che non sono soggetti all'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392: il relativo contributo corrispondente alla differenza tra il canone risultante dal contratto di affitto, che comunque viene riconosciuto solo fino all'importo del canone di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, e la misura del canone dovuta all'assegnatario in base all'applicazione del comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13».

Art. 13.

1. Dopo la lettera K) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è aggiunta la seguente lettera L):

«L) La concessione di contributi a fondo perduto fino alla misura massima dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap. I contributi possono essere concessi ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione ed alla mobilità, a coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari. I contributi di cui alla presente lettera sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al portatore di handicap, alla persona a cui carico vive, al centro od istituto od al condominio. Per essere ammessi al contributo, le opere per il superamento delle barriere architettoniche devono corrispondere alle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificato dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62. Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile e per le erogazioni del contributo».

Art. 14.

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1988, n. 44, è così sostituito:

«1. La disponibilità degli alloggi da assegnare in tutto il territorio della provincia, ai sensi dell'art. 41 e dei fondi di cui alle lettere E1), E2), E3), F), J) e K) del comma 1 dell'art. 2, deve essere ripartita annualmente fra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione ed il fabbisogno di ciascun gruppo. Il fabbisogno di ciascun gruppo viene accertato annualmente in base al numero delle domande presentate nel decennio precedente per agevolazioni provinciali per l'acquisto, la costruzione ed il recupero del proprio alloggio con un punteggio non inferiore a venti punti ed a quelle presentate per l'assegnazione di alloggi in locazione dell'Istituto o per il sussidio casa di cui alla lettera K del comma 1 dell'art. 2 con un punteggio non inferiore a venticinque punti. Non sono soggetti al riparto proporzionale fra i gruppi linguistici gli alloggi assegnati a famiglie senza letto ed equiparate ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e dell'art. 1-bis della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, nonché dell'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 15/1972, modificato dall'art. 19 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è così sostituito:

«3. L'appartenenza al gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino risulta dalla dichiarazione resa nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione; al fine di consentire l'osservanza dell'art. 15 dello statuto il richiedente deve produrre il certificato di appartenenza al gruppo linguistico di cui al comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 1^o agosto 1991, n. 253. Gli emigrati di cui alla lettera C) dell'art. 2 non presenti alla data dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione dichiarano l'appartenenza al gruppo linguistico nel questionario di cui al comma 2».

Art. 15.

1. L'art. 24 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'art. 20 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è così sostituito:

«Art. 4.

1. La giunta provinciale, sentito il comitato per l'edilizia residenziale, approva annualmente il programma degli interventi dell'edilizia abitativa agevolata con riparto dei mezzi disponibili tra le categorie di interventi di cui all'art. 2.

2. I programmi di costruzione dell'Istituto sono determinati tenendo conto del fabbisogno accertato in base alle domande presentate nei singoli comuni per l'assegnazione di alloggi in locazione ivi compreso quello delle categorie speciali. In ogni programma di costruzione dell'Istituto fino al venti per cento degli alloggi può essere riservato agli anziani. Nei programmi di costruzione dell'Istituto viene anche determinato il numero degli alloggi da riservare a particolari categorie sociali, individuate dalla giunta provinciale nella delibera di approvazione del programma. I requisiti soggettivi ed oggettivi per tali categorie e per le persone anziane sono stabiliti dalla giunta provinciale anche in deroga a quelli previsti dalla presente legge.

3. Per la sistemazione di handicappati l'Istituto è autorizzato a costruire, acquistare, recuperare, locare ed adattare alle esigenze del minorato anche alloggi singoli, anche se il costo di costruzione o di acquisto supera quello indicato alla lettera A) del numero 1) del comma 1 dell'art. 2. L'assegnazione di tali abitazioni può essere effettuata previo nulla osta del comitato per l'edilizia residenziale anche prescindendo da graduatorie».

Art. 16.

1. Dopo l'art. 18-*quater* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito dall'art. 3 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, è inserito il seguente art. 18-*quinquies*:

«Art. 18-*quinquies*.

1. Per le zone di espansione con una estensione superiore a 5 ettari il comune nel piano urbanistico comunale può preservare che nel piano di attuazione siano previste aree per opere di urbanizzazione secondaria dimensionate al fabbisogno della zona. Se la zona di espansione ha una estensione superiore a quindici ettari il comune può preservare che nel piano di attuazione sia pure delimitata l'area necessaria per una scuola superiore. Alla messa a disposizione delle aree di cui sopra i proprietari della zona di espansione concorrono in sede di costituzione della comunione di cui all'art. 21 in proporzione all'estensione dell'area di proprietà compresa nella zona di espansione. Per le aree riservate alle opere di urbanizzazione secondaria e ad un'eventuale scuola superiore spetta un'indennità determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10».

Art. 17.

1. All'art. 22 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Le aree destinate alla realizzazione dei programmi di costruzione dell'Istituto sono espropriate a favore dello stesso».

Art. 18.

1. L'art. 24 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 21 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è così sostituito:

«Art. 24.

1. Decorsi i periodi di tempo stabiliti nel programma pluriennale di attuazione senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune la domanda di concessione, il comune, accertato che non sono disponibili altre aree per l'edilizia abitativa agevolata, procede all'esproprio delle aree non edificate. L'indennità di esproprio è determinata secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Al finanziamento dell'acquisto delle aree si provvede ai sensi dell'art. 32.

2. Le aree espropriate ai sensi del comma 1 devono essere destinate all'edilizia abitativa agevolata e sono soggette ai vincoli di cui all'art. 28.

3. Su richiesta dei proprietari l'espropriazione di aree destinate all'edilizia privata può essere pronunciata anche prima del decorso del termine previsto dal programma pluriennale di attuazione».

Art. 19.

1. Il numero 2) del comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 24 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successivamente modificato dall'art. 22 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, e dall'art. 12 della legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18, è così sostituito:

«2) disporre di un reddito imponibile complessivo dei componenti il nucleo familiare non inferiore al reddito minimo richiesto dall'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di un alloggio, e non superiore al quello di cui al numero 2) del comma 1 dell'art. 6-*bis* della legge provinciale n. 4/1962».

2. Nel numero 4 del comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole «almeno 18 punti» sono sostituite dalle parole «almeno 16 punti».

3. All'art. 26 della legge provinciale n. 15/1972 è aggiunto il seguente comma 13:

«13. Le persone ammesse alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere autorizzate dalla giunta comunale ad occupare le aree di proprietà del comune, anche prima della definitiva assegnazione in proprietà e quindi ad iniziare i lavori di costruzione. La delibera di ammissione alle aree è titolo per richiedere la concessione edilizia ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1».

Art. 20.

1. Dopo l'art. 26-*bis* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito dall'art. 15 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, è inserito il seguente art. 26-*ter*:

«Art. 26-*ter*.

1. Qualora il programma degli interventi di cui all'art. 4 preveda in comuni ad alta tensione abitativa la costruzione di alloggi in locazione il comune deve assegnare entro novanta giorni dalla ricezione della relativa domanda l'area riservata all'edilizia abitativa agevolata necessaria per la costruzione delle abitazioni. Se il comune non dispone di aree riservate all'edilizia abitativa agevolata deve procedere, entro lo stesso termine, alla individuazione delle necessarie aree nel piano urbanistico comunale. In caso di inerzia del comune si può sostituire la giunta provinciale.

2. La deliberazione della giunta provinciale concernente l'individuazione di una nuova zona di espansione è comunicata al comune ed ai proprietari delle aree interessate. Il comune entro sessanta giorni trasmette alla giunta provinciale il proprio parere in merito alla deliberazione. Entro lo stesso termine anche i proprietari dei terreni interessati possono presentare alla giunta provinciale osservazioni e proposte. La giunta provinciale decide definitivamente, sentita la commissione urbanistica provinciale.

3. La delibera di approvazione della giunta provinciale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione».

Art. 21.

1. L'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è così modificato:

a) il comma 2, modificato dall'art. 26 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e dall'art. 30 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è così sostituito:

«2. Decorso tale periodo di tempo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata; inoltre è ammessa la costituzione di ipoteche a favore di istituti di credito. Il prezzo di vendita è determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, aumentato del costo per l'acquisizione dell'area e degli oneri di urbanizzazione riconosciuti in misura pari all'indennità di esproprio determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, al momento dell'alienazione, detratte le agevolazioni godute di cui all'art. 32».

b) al comma 9, aggiunto con l'art. 56 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, le parole: «decorsi dieci anni» sono sostituite dalle parole: «decorsi cinque anni».

Art. 22.

1. L'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dal comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, è così sostituito:

«Art. 32.

Finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonché di immobili suscettibili di recupero.

1. Il fondo di rotazione di cui alla lettera *ff*) del comma 1 dell'art. 2 è destinato al finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alla concessione di contributi o mutui per l'acquisizione di altri immobili da destinarsi alla costruzione di alloggi per il fabbisogno abitativo primario.

2. In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'art. 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, il presidente del comitato per l'edilizia residenziale con provvedimento d'urgenza dispone l'assunzione diretta a carico del comitato per l'edilizia residenziale del 50% dell'indennità di esproprio e la concessione al comune od al consorzio di comuni di un mutuo senza interessi a favore

del comune per il restante 50% ed effettua altresì il deposito dei menzionati importi. I provvedimenti del presidente sono sottoposti al comitato per l'edilizia residenziale per la ratifica nella seduta successiva.

3. Con le modalità di cui al comma 1 il presidente del comitato per l'edilizia residenziale provvede all'assunzione diretta a carico del comitato per l'edilizia residenziale rispettivamente alla concessione del mutuo senza interessi in caso di determinazione di maggiori indennità di esproprio stabile mediante sentenza della Corte d'Appello.

4. In caso di esproprio di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, il presidente del comitato per l'edilizia residenziale con provvedimento d'urgenza dispone l'assunzione diretta a carico del comitato per l'edilizia residenziale del 50% dell'indennità di esproprio e la concessione del mutuo senza interessi per il rimanente 50% in base alla deliberazione divenuta esecutiva con la quale il comune delibera di acquistare le aree con la procedura di cui al citato art. 16. I provvedimenti del presidente sono sottoposti al comitato per l'edilizia residenziale per la ratifica nella seduta successiva.

5. Le modalità dei commi 2 e 3 si applicano anche in caso di esproprio ai sensi dell'art. 24 di aree destinate all'edilizia residenziale privata.

6. Qualora per l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia dovuta l'IVA, gli importi di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del corrispondente importo.

7. I comuni o loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere complessivo pari all'importo mutuatato per l'acquisto delle aree.

8. L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione ed il comune deve restituire l'importo entro trenta giorni dall'avvenuto incasso. Gli importi di volta in volta incassati dalla provincia rinfuocano al fondo di rotazione per nuovi impegni.

9. Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi viene concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% del costo approvato della opere progettate. Tale contributo viene integrato in base al rendiconto finale fino a raggiungere il 50% della spesa effettivamente sostenuta dal comune, purché il rendiconto finale venga presentato al comitato per l'edilizia residenziale entro tre anni dalla data di concessione del contributo.

10. Contestualmente alla concessione del contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 50% del contributo che in base al regolamento edilizio comunale sulla riscossione dei contributi di urbanizzazione e a carico delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata.

11. Ai richiedenti singoli od associati in cooperative edilizie, in possesso dei requisiti generati per essere ammessi alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata e che realizzino il proprio alloggio popolare mediante l'acquisto di un'area destinata all'edilizia residenziale privata o di una costruzione, già destinata ad altro uso, da trasformare in abitazione mediante uno degli interventi di recupero di cui alle lettere *d* ed *e* dell'art. 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene concesso a carico del fondo di cui al comma 1 un contributo a fondo perduto pari alla metà del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione e comunque non superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'abitazione.

12. A carico del fondo di rotazione di cui al comma 1 il comitato per l'edilizia residenziale concede ai comuni, all'Istituto od a società senza finalità di lucro mutui senza interessi per l'acquisto di aree edificate da recuperare. Effettuato il recupero, i comuni, l'Istituto o le società senza finalità di lucro cedono gli alloggi recuperati in proprietà a persone in possesso dei requisiti per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali a prezzo effettivamente sostenuto per il recupero. Il mutuo deve essere restituito al fondo di rotazione entro trenta giorni dall'avvenuto incasso del prezzo di vendita degli alloggi. Agli acquirenti di tali abitazioni, oltre alle agevolazioni previste per l'acquisto di un alloggio, è concesso un contributo a fondo perduto nella misura prevista

dal comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sostituito dall'art. 30 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, e modificato dall'art. 21 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21.

13. A carico del fondo di rotazione di cui al comma 1 il comitato per l'edilizia residenziale concede all'Istituto contributi a fondo perduto per l'acquisto di aree suscettibili di essere destinate all'edificazione previo cambiamento della destinazione urbanistica. Prima dell'acquisto dell'area l'Istituto deve chiedere il parere del comune territorialmente interessato e della commissione urbanistica provinciale. Il parere del comune e quello della commissione urbanistica provinciale sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile devono essere resi entro sessanta giorni. Decorso tale termine, senza che il comune rispettivamente la commissione urbanistica provinciale si siano espressi, il rispettivo parere si intende positivo. Avvenuta la stipula del contratto di compravendita, il comune è tenuto ad avviare, su richiesta dell'Istituto, entro sessanta giorni la procedura per la modifica del piano urbanistico comunale.

14. Gli importi mutuatati devono essere restituiti al fondo di rotazione comunque entro tre anni dalla loro concessione, anche se le aree non siano ancora state cedute in proprietà. Se i mutui non vengono rimborsati al fondo di rotazione entro cinque anni, i corrispondenti importi vengono trattenuti alla prossima scadenza dai versamenti spettanti ai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Gli importi così trattenuti affluiscono al fondo di rotazione per ulteriori impegni.

Art. 23.

1. Al comma 2 dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 33 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, ed integrato dall'art. 37 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è aggiunto il seguente periodo: «Il personale di polizia menzionato ha il diritto di occupare l'alloggio assegnato per la durata del rapporto di servizio. Cessato il rapporto di servizio, il presidente dell'Istituto procede alla revoca dell'assegnazione».

Art. 24.

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, integrato dall'art. 6 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e dall'art. 34 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dai seguenti periodi: «Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione è fissato in L. 18.500.000. Per i richiedenti con prole a carico tale limite di reddito è aumentato del 25%. Per la determinazione del reddito si applica il comma 4 dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'art. 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52. Ai fini della determinazione del reddito familiare si tiene anche conto del reddito del convivente more uxorio».

2. All'art. 44 della legge provinciale n. 15/1972 è aggiunto il seguente comma 2:

«2. I richiedenti che siano proprietari di un'abitazione non adeguata al fabbisogno della famiglia e non facilmente raggiungibile dal posto di lavoro, devono affittare tale alloggio all'Istituto ad un canone corrispondente al settantesimo per cento del canone determinato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21».

Art. 25.

1. I commi 10, 11 e 12 dell'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 5 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e modificato dall'art. 36 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, sono sostituiti dal seguente:

«10. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso, l'interessato può proporre ricorso contro il decreto del presidente dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata all'autorità giudiziaria competente per territorio in base all'ubicazione dell'alloggio, secondo la vigente normativa statale».

Capo III

Art. 26.

Modifiche alla legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma le dichiarazioni di inabitabilità per motivi di sanità sono riconosciute solo se l'occupazione dell'alloggio è anteriore di almeno quattro anni alla dichiarazione di inabitabilità».

Art. 27.

1. All'art. 1-bis della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, inserito dall'art. 2 della legge provinciale 9 novembre 1988, n. 44, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Qualora l'alloggio dovesse essere occupato da persone diverse da quelle di cui al comma 1, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di quarantotto canoni mensili determinati ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21. Per la riscossione della sanzione pecuniaria si applica la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche».

Art. 28.

1. L'art. 8 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, modificato dall'art. 3 della legge provinciale 9 novembre 1988, n. 44, è così modificato:

a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Alla pari dei figli hanno diritto di succedere nel rapporto di locazione anche i figli di un figlio del locatario, i quali abbiano continuato a convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte, purché siano compresi nel nucleo familiare e risultino dallo schedario di cui all'art. 7»;

b) al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: «Alla pari dei figli hanno diritto all'assegnazione dell'alloggio i figli di un figlio del locatario i quali abbiano continuato a convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte, purché inclusi nel nucleo familiare e risultanti dallo schedario di cui all'art. 7. In mancanza di discendenti e di ascendenti di primo grado la persona convivente con il locatario more uxorio al momento della sua morte da almeno quattro anni è equiparata al coniuge superstite, purché risultante dallo schedario di cui all'art. 7».

Art. 29.

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è inserito il seguente art. 8-bis:

«Art. 8-bis.

1. In caso di separazione personale, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata provvede alla eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice. In carenza di pronuncia giudiziale in merito, il presidente dell'Istituto assegna l'alloggio con precedenza a quel coniuge cui è stata affidata la prole a condizione che quest'ultimo occupi stabilmente l'alloggio.

2. Al momento della voltura del contratto l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata verifica che non ci siano per il subentrante e gli altri componenti il suo nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio».

Art. 30.

1. Il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, modificato dall'art. 79 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è così sostituito:

«5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso, l'interessato può proporre ricorso contro il decreto del presidente dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata all'autorità giudiziaria competente per territorio in base all'ubicazione dell'alloggio, secondo la vigente normativa statale».

Art. 31.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è così sostituita:

«b) non abiti in modo stabile ed effettivo nell'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva l'autorizzazione dell'Istituto giustificata da gravi motivi».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale n. 13/1977, sono aggiunte le parole: «tenendo conto, ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare, anche del reddito del convivente more uxorio».

Art. 32.

1. All'art. 11-bis della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, inserito dall'art. 79 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. I locatari, il cui reddito supera quello indicato al numero 3) del comma 1 dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, possono continuare ad occupare l'alloggio se pagano all'Istituto un canone che supera del 20% quello di cui al comma 1».

Art. 33.

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, modificata dall'art. 47 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è così sostituita:

«e) sia proprietario od abbia il diritto di usufrutto, uso od abitazione in una abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro od abbia ceduto negli ultimi cinque anni la proprietà di una tale abitazione. Lo stesso vale se il proprietario, usufruttuario od usuario è il coniuge non legalmente separato o la persona convivente con il locatario more uxorio».

Art. 34.

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è così sostituito:

«2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso, l'interessato può proporre ricorso contro il decreto del presidente dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata all'autorità giudiziaria competente per territorio in base all'ubicazione dell'alloggio, secondo la vigente normativa statale».

Art. 35.

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, integrato dall'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, è aggiunto il seguente periodo: «Lo stesso vale per il reddito dei figli dei figli abitualmente conviventi con il locatario».

2. All'art. 14 della legge provinciale n. 13/1977 sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

«6. Per gli assegnatari il cui reddito complessivo familiare, come definito al comma 2, sia superiore al limite massimo di cui al numero 2) del comma 1 dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e nei cui confronti non sia intervenuto il provvedimento di revoca dell'assegnazione di cui all'art. 11, il canone di locazione è fissato nella misura del 75% del canone determinato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21.

7. Per gli assegnatari che presentano dichiarazioni di reddito non veritiere od omettono di presentare la documentazione concernente il reddito complessivo, il canone di locazione è determinato nella misura indicata dal comma 1 dell'art. 11-bis».

Art. 36.

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

«1. L'Istituto può autorizzare gli assegnatari alla gestione autonoma degli stabili».

Capo IV

Art. 37.

1. Le lettere da *a*) ad *h*) del comma 1 dell'articolo unico della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, sono così sostituite:

a) da un magistrato dell'ordine giudiziario in servizio nella provincia designato dal presidente del tribunale di Bolzano, che la presiede;

b) da un magistrato dell'ordine amministrativo in servizio nella provincia designato dal capo dell'ufficio di Bolzano, quale vicepresidente;

c) da due esperti in materia di edilizia abitativa agevolata, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

d) da un funzionario di carriera direttiva dell'assessorato per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia;

e) da un funzionario di carriera direttiva dell'assessorato per le finanze della Provincia;

f) da un esperto proposto dall'assessore provinciale competente.

Art. 38.

Modifiche alla legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45

1. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18, sono sostituiti dai periodi: «Il prezzo di cessione è dato dal valore convenzionale dell'alloggio. Il valore convenzionale è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'alloggio, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per il costo di costruzione per metro quadrato di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. Al costo di costruzione per metro quadrato si applicano i coefficienti correttivi di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, riducendo i coefficienti per la tipologia del 20%. L'incidenza del costo delle aree e delle opere di urbanizzazione non deve superare il 15% del costo di costruzione dell'alloggio».

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 45, 1988 è così sostituito: «Il prezzo di cessione determinato ai sensi del comma 1 è aumentato del 25%».

Art. 39.

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, è inserito il seguente art. 1-*bis*:

«Art. 1-*bis*.

1. L'Istituto è autorizzato ad acquistare abitazioni, immobili suscettibili di essere trasformati in abitazioni mediante recupero e terreni suscettibili di essere destinati all'edificazione, cedendo in permuta i propri immobili od unità immobiliari non destinati ad abitazioni».

Art. 40.

1. Al comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, le parole: «di consigliere regionale e comunale» sono sostituite dalle parole: «di consigliere regionale, di sindaco od assessore comunale».

Art. 41.

Norma transitoria

1. I comuni, ai quali prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati concessi mutui per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, devono rimborsare i mutui alla scadenza del quinquennio dalla concessione del mutuo ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge se a tale data sono già decorsi i cinque anni. Una proroga del termine per il rimborso può essere concessa solo per quella parte del mutuo che attiene ad aree non ancora assegnate. Se i mutui non vengono rimborsati entro i termini

di cui sopra, i corrispondenti importi vengono trattenuti alla prossima scadenza dai versamenti spettanti ai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. La ripartizione competente per le finanze versa gli importi trattenuti al fondo di rotazione per ulteriori impegni.

2. Le disposizioni dell'art. 33 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, si applicano anche per il deposito delle eventuali maggiori indennità dovute in caso di rinnovo del provvedimento espropriativo, annullato da parte dell'autorità giudiziaria, amministrativa con sentenza passata in giudicato.

Art. 42.

1. La giunta provinciale è autorizzata ad acquistare dal Ministero della difesa la piena proprietà di aree demaniali e dei fabbricati eventualmente su di esse esistenti non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali dell'amministrazione militare, cedendo in permuta al Ministero della difesa alloggi da realizzarsi a cura e spese della Provincia su terreni del demanio militare. Per la realizzazione degli alloggi da cedere in permuta la Provincia può avvalersi anche dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

2. La permuta sarà tradotta in atto definitivo dopo che gli alloggi costruiti siano stati collaudati dai tecnici dell'amministrazione militare.

3. La Provincia cederà il cinque per cento delle aree acquistate ai sensi del comma 1 a cooperative edilizie formate da personale dipendente dal Ministero della difesa in servizio od in quiescenza avente la residenza da almeno cinque anni in provincia di Bolzano. Le relative aree sono delimitate nei piani di attuazione. Il prezzo di cessione è pari a quello stimato per la permuta.

4. La giunta provinciale, sentiti i comuni territorialmente interessati e la commissione urbanistica provinciale provvede alla modifica della destinazione urbanistica delle aree acquistate ai sensi del presente articolo.

5. Per le aree eventualmente destinate ai sensi del comma 4 all'edilizia abitativa agevolata devono essere predisposti a cura della giunta provinciale piani di attuazione ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato all'art. 19 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47. Le aree stesse sono assegnate dalla giunta provinciale d'intesa con il comune territorialmente interessato in proprietà a soggetti aventi diritto di cui all'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 24 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successivamente modificato dall'art. 22 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, ponendo a carico degli assegnatari un importo determinato secondo i criteri contenuti nell'art. 32 della menzionata legge provinciale.

6. La spesa necessaria per l'attuazione delle operazioni di cui al comma 1 viene stabilita dalla legge finanziaria annuale.

Art. 43.

Norma transitoria

1. Le domande di assegnazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, presentate al comune di Bolzano da richiedenti singoli od associati in cooperativa nei sei anni antecedenti il 31 dicembre 1990, sono ammesse con precedenza sulle domande presentate in data successiva, alle seguenti condizioni:

a) i richiedenti dovevano essere in possesso dei requisiti generali richiesti dall'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per essere ammessi alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata al momento della presentazione dell'originaria domanda, e devono essere in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali alla data del rinnovo della domanda;

b) a pena di decadenza dal diritto all'assegnazione delle aree, i richiedenti entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono rinnovare la domanda a comprova della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *a*);

c) al momento dell'assegnazione delle aree non devono sussistere nei confronti dei richiedenti le cause di esclusione di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche;

d) gli assegnatari il cui reddito complessivo familiare sia superiore a quello di cui al numero 2 del comma 1 dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, oltre all'importo dovuto al comune ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per la cessione dell'area, devono restituire al comitato per l'edilizia residenziale l'importo erogato a titolo di contributo a fondo perduto per l'acquisto dell'area assegnata.

Art. 44.

1. Al comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, e successivamente modificato dall'art. 10 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle zone di completamento per insediamenti produttivi sono altresì ammesse quelle attività della pubblica amministrazione che sono equiparabili alle prestazioni di servizi da parte di soggetti privati».

Art. 45.

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'art. 55 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è aggiunta la seguente lettera h):

«h) per interventi per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande ai sensi degli articoli 3 e 17 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21».

2. Fino all'approvazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale i comuni dichiarati economicamente depressi a norma dell'art. 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, possono rinunciare interamente o parzialmente alla riscossione del contributo sul costo di costruzione per le aziende di prestazione di servizi rilevanti per lo sviluppo del territorio comunale.

Art. 46.

1. Il comma 15 dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è così sostituito:

«15. Singoli edifici a scopo residenziale esistenti nel verde agricolo il giorno 24 ottobre 1973, la cui cubatura complessiva risulti inferiore a 850 metri cubi, possono essere ampliati fino al raggiungimento di tale limite alle seguenti condizioni:

a) mediante l'ampliamento devono essere ricavate dall'edificio due abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario del proprietario e/o dei suoi familiari;

b) le abitazioni devono essere convenzionate ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21».

Art. 47.

1. Il comma 5 dell'art. 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, e successive modifiche, è sostituito del seguente:

«5. Ogni consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti di detta commissione sino ad un massimo di dieci membri. Il capoluogo della provincia ha facoltà di estendere il numero sino a dodici membri».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 dicembre 1993

Il Presidente della giunta Provinciale:

DURNWALDER

Visto: p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: PAPPALARDO.

94R0171

L'EGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1993, n. 28.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994-1996 (legge finanziaria 1994).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 64 straord. del 31 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0172

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1993, n. 20-99/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg. «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, concernente la ricezione turistica all'aperto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 1 del 4 gennaio 1994)

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33:

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 7-37/Leg. del 15 maggio 1991:

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 15595 del 5 novembre 1993:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54:

Decreta:

Di emanare le modifiche al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, concernente la ricezione turistica all'aperto, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 7-37/Leg. del 15 maggio 1991, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 novembre 1993

Il presidente:
BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1993
Registro n. 48, foglio n. 109 - RAVI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1990, N. 33 «DISCIPLINA DELLA RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO E MODIFICHE A DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE. ZONE SVANTAGGIATE. ESERCIZI ALBERGHIERI, CAMPIONATI MONDIALI DI SCI NORDICO E ATTIVITÀ IDROTHERMALI».

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 le parole «di cui all'articolo 18» sono sostituite con le parole «di cui all'articolo 19».

2. Il comma 3 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è abrogato.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così modificato:

«3. In corrispondenza degli accessi devono essere riservate apposite piazzole per il parcheggio di mesi motorizzati, di superficie minima pari a mq 12,50 (ml 5,00 x ml 2,50) per posto macchina, in numero non inferiore al 10 per cento delle piazzole e degli allestimenti fissi».

Art. 3.

1. Ai commi 1 e 5 dell'art. 5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 le parole «di cui all'articolo 18» sono sostituite con le parole «di cui all'articolo 19».

2. Il comma 9 dell'art. 5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così sostituito:

«9. I lavabi, che possono essere eventualmente installati nei locali docce, vanno ricavati in locali distinti a seconda del sesso. Tutti i lavabi devono essere a bacino singolo ed accessoriati con presa universale di corrente elettrica, illuminazione propria, specchio e mensola e preferibilmente tra di loro separati con pannelli in materiale lavabile; un lavabo ogni trenta o frazione deve essere posto ad altezza di 50 cm da terra, per consentire l'uso ai bambini. Ai fini di opportunità riservatezza, almeno il 5 per cento della dotazione complessiva di lavabi, con l'obbligo minimo di un'unità per sezione, dovrà ricavarsi in singoli vani chiusi e debitamente accessoriati».

3. Il comma 10 dell'art. 5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così sostituito:

«10. Il gruppo servizi deve essere dotato di lavapièdi».

4. Il comma 12 dell'art. 5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così sostituito:

«12. Idonee attrezzature per l'asciugatura dei panni devono essere messe a disposizione dell'utenza».

5. Il comma 13 dell'art. 5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è abrogato.

6. Al comma 15 dell'art. 5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 le parole «delle caravan» e «autocaravan» sono abrogate.

7. I commi 16 e 17 dell'art. 5 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 sono abrogati.

Art. 4.

1. L'art. 8 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 9 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così sostituito:

«Art. 9.

Prevenzione incendi

1. Il campeggio deve essere dotato di allestimenti antincendi, conformi alle norme di legge, certificati da un tecnico abilitato».

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'art. 13 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così sostituito:

«1. L'impianto di distribuzione di corrente elettrica del campeggio deve essere realizzato secondo la normativa vigente e certificato da un tecnico abilitato».

2. Il comma 3 dell'art. 13 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così sostituito:

«3. Dette colonnine dovranno essere posizionate tra le piazzole in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade, o di spazi comuni».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 14 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così sostituito:

«1. Si intende per piazzola la superficie messa a disposizione del turista e atta ad ospitare sia l'equipaggio, mediamente valutato in tre persone, sia i mezzi di trasporto e di soggiorno del medesimo secondo quanto stabilito dal regolamento interno del campeggio; la piazzola deve essere direttamente accessibile con strada, fatto salvo quanto previsto al comma 4».

2. Il comma 3 dell'art. 14 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così sostituito:

«3. Le piazzole devono essere dimensionate in modo da risultare funzionalmente utilizzabili. Le superfici previste dalla tabella di classificazione di cui all'articolo 19 possono subire una riduzione massima di mq 10 per i campeggi posti ad altitudine superiore a metri 500 s.l.m., purché le superfici stesse non risultino inferiori a mq 40. Le piazzole devono essere individuabili e progressivamente numerate con apposito contrassegno ben visibile secondo la numerazione riportata nella planimetria generale del campeggio».

3. Al comma 4 dell'art. 14 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 le parole «di cui all'articolo 18» sono sostituite con le parole «di cui all'articolo 19».

Art. 8.

1. Il comma 4 dell'art. 15 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così sostituito:

«4. La segnaletica deve riguardare, oltre le strade, anche i servizi generali ed i gruppi di piazzole».

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così sostituito:

«1. Ai mezzi mobili di pernottamento e di soggiorno, ad esclusione delle tende e dei carrelli tenda, è consentito, salvo diversa disposizione del regolamento interno del campeggio, l'accostamento di un'unica struttura rigida, purché facilmente scomponibile e agevolmente trasportabile, atta a favorire il soggiorno e la vita di relazione dei turisti».

Art. 10.

1. Al comma 2 dell'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 la tabella è così sostituita:

(*Omissis*).

Art. 11.

1. Il comma 5 dell'art. 23 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è così sostituito:

«5. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio, da presentare a seguito di modifiche realizzate nei campeggi, va accompagnata dalla documentazione stabilita al comma 2, per la parte mancante agli atti del Servizio».

94R0202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1993, n. 22-101/Leg.

Approvazione delle modifiche al Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento approvato con deliberazione n. 3392 del 23 marzo 1992 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 10 aprile 1992, n. 3-56/Leg.

(*Publicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 25 gennaio 1994*)

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 8, n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405;

Vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;

Visto l'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 16887 del 19 novembre 1993;

Decreta:

1. Di approvare le modifiche al testo del regolamento di attuazione della legge provinciale 9 novembre 1990 n. 29 concernente «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio» approvato con deliberazione numero 3392 del 23 marzo 1992 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 10 aprile 1992, n. 3-56/Leg. come da allegato parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 26 novembre 1993

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1994
Registro n. 2, foglio n. 153 - RAELI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PROVINCIA DI TRENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 APRILE 1992, N. 3-56/LEG.

Art. 1.

Modifica dell'articolo 15 concernente «Mezzi finanziari»

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento viene integrato con la seguente lettera b):

a) qualsiasi altra oblazione, provento — anche a titolo di rimborso delle spese o di risarcimento danni — o erogazione liberale».

2. L'articolo 15 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento viene integrato con il seguente comma 2:

«2. Le istituzioni scolastiche possono provvedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi di competenza comunale. A tale fine i comuni provvedono all'assegnazione dei fondi necessari determinandone, su parere conforme dei consigli di circolo o di istituto, le finalità di impiego e stabilendone le modalità di rendicontazione. I fondi erogati alle istituzioni scolastiche dai comuni costituiscono entrata a destinazione vincolata per gli impieghi stabiliti nel provvedimento di assegnazione».

Art. 2.

Modifiche dell'articolo 22 concernente «Entrate e spese correnti»

1. L'articolo 22 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento viene integrato con il seguente comma 3:

«3. Nell'ambito delle spese di funzionamento amministrativo e didattico sono imputati alla gestione provinciale gli oneri per il rimborso delle spese di viaggio e per la corresponsione delle indennità di missione al personale direttivo e docente — in quanto spettanti e da erogarsi nella misura e con le modalità previste dallo Stato per il personale scolastico — in dipendenza:

a) di attività per accompagnamento di studenti nel corso di iniziative programmate dai competenti organi scolastici;

b) della partecipazione ad iniziative di aggiornamento purché siano organizzate direttamente dall'IPRASE o incluse nel programma annuale dell'IPRASE e gestite da istituzioni pubbliche della provincia di Trento culturali, universitarie, scolastiche o formative;

c) dello svolgimento da parte del personale direttivo delle funzioni di direzione e coordinamento presso le sezioni staccate;

d) della partecipazione ad iniziative ed incontri di interesse scolastico promossi nell'ambito di programmi di attività approvati con deliberazioni della Giunta Provinciale che esplicitamente la prevedano».

2. L'articolo 22 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento viene integrato con il seguente comma 4:

«4. Nell'ambito delle spese di funzionamento amministrativo e didattico sono altresì imputati alla gestione provinciale gli oneri — quando e per quanto dovuto ai sensi della normativa vigente — per i pasti fruiti dal personale docente incaricato della vigilanza nelle mense scolastiche durante l'orario di insegnamento, nonché gli oneri per il rimborso delle spese di viaggio, per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, ai membri che li compongono».

Art. 3.

Modifiche dell'articolo 26 concernente «Avanzo di amministrazione»

1. Il comma 2 dell'articolo 26 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento è sostituito dal seguente:

«2. La quota dell'avanzo di amministrazione inerente alla gestione provinciale è utilizzata di norma, per il finanziamento di spese in conto capitale, salvo che per le somme a destinazione vincolata per spese

correnti. La parte di quota dell'avanzo di amministrazione della gestione provinciale relativa alle entrate e spese correnti può in caso di motivate esigenze, essere utilizzata anche per il finanziamento di spese correnti. Spetta al sovrintendente scolastico di autorizzare, in casi eccezionali e di comprovata necessità, l'utilizzo totale o parziale della parte di quota dell'avanzo di amministrazione della gestione provinciale relativa alle entrate e spese in conto capitale per il finanziamento di spese correnti. Tale autorizzazione non riguarda i fondi con vincolo di destinazione per le spese in conto capitale.

Art. 4.

Modifiche dell'articolo 32 concernente «Fondo minute spese»

1. Il comma 1 dell'articolo 32 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento è sostituito dal seguente:

«1. Per spese di funzionamento di modesta entità si può provvedere con regolamento in contanti, nel limite fissato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), mediante utilizzo del fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile della segreteria dal consiglio di circolo e di istituto».

Art. 5.

Modifiche dell'articolo 49 concernente «Vigilanza e controllo»

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento è sostituito dal seguente:

«1. Su tutte le istituzioni scolastiche il sovrintendente scolastico esercita le seguenti funzioni di vigilanza e controllo:

a) approva:

il conto consuntivo, il bilancio di previsione e le relative delibere di variazione, nonché l'eliminazione dei residui passivi e la radiazione dei residui attivi fatta salva la competenza statale in ordine ai residui attivi della gestione statale;

le deliberazioni concernenti l'autorizzazione alla stipulazione di contratti ad esclusione di quelle relative a contratti per la fornitura di acqua, luce, gas, carburante e servizi per il riscaldamento, servizi telefonici e servizi di assistenza e manutenzione per le attrezzature didattiche e di ufficio;

le deliberazioni concernenti l'autorizzazione alla stipulazione di convenzioni o la sottoscrizione di atti comunque vincolanti giuridicamente l'istituzione scolastica, quali, in particolare, l'affidamento del servizio di cassa e l'accettazione da parte degli istituti scolastici dotati di personalità giuridica, di lasciti e donazioni;

b) eletta nei casi ritenuti opportuni, verifiche amministrativo-contabili presso le dipendenti istituzioni scolastiche».

Art. 6.

Modifiche dell'articolo 51 concernente «Interventi diretti della Provincia autonoma di Trento»

1. L'articolo 51 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento viene integrato con il seguente comma 4:

«4. Le istituzioni scolastiche, con esclusione degli interventi per l'edilizia e fatta salva la facoltà di cui al comma 1, provvedono con i fondi assegnati per le spese di funzionamento nell'ambito della gestione provinciale all'assunzione diretta degli oneri relativi agli interventi già di competenza provinciale ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lettera i)».

94R0203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg.

Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 25 gennaio 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella Provincia di Trento»;

Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale di data 5 novembre 1993 n. 15636; di data 19 novembre 1993, n. 16933 e di data 10 dicembre 1993 n. 18108 concernenti l'approvazione di ulteriori modifiche al citato regolamento;

Decreta:

Vengono apportate al regolamento della pesca approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 maggio 1980, n. 6-27/Leg. con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 25 maggio 1983, n. 8-90/Leg., decreto del Presidente della Giunta Provinciale 8 marzo 1988, n. 3-58/Leg., decreto del Presidente della Giunta Provinciale 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg., con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 12 febbraio 1991, n. 4-34/Leg. e decreto del Presidente della Giunta Provinciale 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg. le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

È sostituito dai seguenti disposti:

«Oltre a quanto previsto dall'articolo 20, quarto comma della legge, sono da considerarsi bandite di diritto i tratti di sponda per la lunghezza di m 40 a monte e a valle di dighe di sbarramento.

Tutte le bandite ad eccezione di quelle di diritto previste dall'articolo 20 lettera b) della legge e dal precedente comma, devono essere identificate mediante apposite tabelle visibili una dall'altra, apposte dall'acquicolitore e corrispondenti al campione predisposto dall'Ufficio competente».

Art. 11.

Il secondo comma è così modificato:

«La pesca notturna è consentita per le sole anguilla, carpa, tinca e bottatrice, in tutte le acque stagnanti, limitatamente al periodo 1° luglio-30 settembre».

Art. 12.

Al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

«È fatto obbligo ai possessori di reti di comunicare all'Ufficio provinciale competente qualsiasi variazione in merito al tipo e al numero di reti possedute».

Al terzo comma, quarto punto, dopo la parola «bertavello» viene inserita la seguente frase:

«siano posate dopo le ore 14 ex».

Al medesimo comma il quinto punto viene soppresso mentre vengono inserite le seguenti ulteriori condizioni:

« che il «bertavello» sia recuperato entro le 12 ore successive alla pesca;

« che l'impiego del natante per recuperare eventuali reti impigliate sia subordinato alla preventiva comunicazione al personale provinciale incaricato».

Art. 13.

Il primo comma viene sostituito dai seguenti disposti:

«Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna, con al massimo, due ami o due ancorette oppure due esche artificiali».

Al secondo comma sono sostituite le parole «sei ami» con le parole «cinque ami».

Al quarto comma dopo le parole «È consentito», sono inserite le parole «nelle sole acque stagnanti».

Al medesimo comma le parole «Provinus proximus» sono sostituite con le parole «Proximus phoxinus».

Il decimo comma è sostituito dal seguente disposto:

«È consentito l'impiego di esche naturali ed artificiali su tutte le acque ad esclusione:

a) del bigattino (larve di mosca carnaria) sulle acque correnti;

b) dei pesci, usati quali esche vive, non appartenenti alle seguenti specie: seazzone, sanguinerola, scardola, alborcella, triotto, vairone e cobite.

Art. 15.

Viene sostituito dal seguente:

«Il limite giornaliero di cattura per ogni pescatore è di sei salmonoidi e cinquanta persici».

Art. 18.

Viene aggiunto il seguente comma:

«L'inservanza dei regolamenti interni è altresì sanzionabile ai sensi dell'articolo 6 della legge».

Tabelle di cui all'allegato C

Sono sostituiti i seguenti periodi di divieto e misure minime:

(Omissis).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà efficacia a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 28 dicembre 1993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 novembre 1993, n. 19-98/leg.

Decreto di recepimento delle norme risultanti dall'accordo sindacale di data 14 ottobre 1993 in ordine all'attuazione dell'Istituto dell'incentivazione della produttività di cui agli artt. da 57 a 64 e da 123 a 129 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, nei confronti del personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'8 febbraio 1994.)

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68» ed in particolare gli artt. da 57 a 64 e da 123 a 129;

Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 20263 di data 30 dicembre 1992, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: «Designazione della delegazione pubblica legittimata alla stipulazione dell'accordo in ordine all'attuazione dell'Istituto dell'incentivazione della produttività nei confronti del personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 20314 di data 30 dicembre 1992, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: «Individualizzazione della delegazione sindacale legittimata alla stipulazione dell'accordo in ordine all'attuazione dell'Istituto dell'incentivazione della produttività nei confronti del personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica iscritto nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale. Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica all'avvio delle trattative»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14958 di data 22 ottobre 1993, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: «Articolo 16 della legge provinciale 23 settembre 1993, n. 23; articolo 4, comma 5, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1; determinazione in ordine all'ipotesi di accordo sulla corresponsione ai dipendenti del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, iscritti nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, del fondo di incentivazione della produttività di cui agli articoli 6 e 76 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384»;

Vista altresì la deliberazione della giunta provinciale n. 14959 di data 22 ottobre 1993, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: «Articolo 16 della legge provinciale 23 settembre 1993, n. 23; articolo 4, comma 7, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1; recepimento delle norme risultanti dalla disciplina contenuta nell'accordo sindacale riguardante il fondo di incentivazione della produttività del personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale»;

Vista l'ipotesi di accordo di data 14 ottobre 1993 allegata quale parte integrante e sostanziale alla citata deliberazione n. 14958 di data 22 ottobre 1993;

Visto in particolare il punto 2) del dispositivo della predetta deliberazione n. 14959 di data 22 ottobre 1993 con il quale la giunta provinciale ha demandato al presidente della giunta provinciale l'emanazione delle norme risultanti dal predetto accordo ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1;

EMANA

Il decreto di recepimento, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 14 ottobre 1993 in ordine all'attuazione dell'Istituto dell'incentivazione della produttività di cui agli artt. da 57 a 64 e da 123 a 129 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, nei confronti del personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale.

Registrato alla Corte dei conti il 11 gennaio 1994
Registro n. 1, foglio n. 90 - RAFLI

94R020M

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 8 novembre 1993

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1994

Registro n. 4, foglio n. 119 - R.U.I.I.

DICRETO DI RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DI DATA 14 OTTOBRE 1993, IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA ISCRITTO NEI RUOLI NOMINATIVI PROVINCIALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

Art. 1.

Tipologia e finalità dell'Istituto dell'incentivazione della produttività. Durata dell'accordo

1. Il presente accordo decentra disciplina l'attivazione in via sperimentale - nell'ambito del servizio per l'igiene e sanità pubblica (di seguito denominato anche solo come servizio) - di un sistema di incentivazione della produttività esclusivamente operato per obiettivi.

2. In relazione alla tipologia dichiarata nel precedente comma, il personale del servizio per l'igiene e sanità pubblica al quale si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico in vigore per il personale del servizio sanitario nazionale, può essere coinvolto nell'attuazione di processi di incentivazione della produttività esclusivamente orientati al perseguimento di obiettivi che - in quanto rivolti alla razionalizzazione ed al miglioramento della funzionalità ed efficienza delle attività demandate al servizio per l'igiene e sanità pubblica, ivi compresi interventi di razionalizzazione e di sviluppo qualitativo e/o quantitativo delle attività di supporto - possano essere qualificati come interventi urgenti ed inderogabili e pertanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 ed altresì con quelle di cui agli artt. 57 e 123, quarto comma, del D.P.R. n. 384/1990.

3. Il presente accordo, salvo quanto previsto al successivo art. 7, ha efficacia dal 1° luglio 1993 e per tutto il periodo di vigenza, in termini di prorogatio, del D.P.R. n. 384/90 e, in ogni caso, non oltre la data del trasferimento delle funzioni del servizio all'Azienda provinciale per i servizi sanitari quale stabilita ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera c), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

Art. 2.

Programmazione dell'attività per i piani di lavoro.

Criteri generali e specifici per l'individuazione degli obiettivi

1. Così come previsto dagli artt. 57 e 123, secondo comma, del D.P.R. n. 384/1990, il sistema incentivante disciplinato dal presente accordo dovrà essere organizzato su base budgetaria con riscontri di tipo funzionale e contabile.

2. Conseguentemente, l'attivazione dell'Istituto dell'incentivazione della produttività avviene attraverso l'individuazione di obiettivi che possono coinvolgere globalmente il servizio ovvero singoli settori. All'anzidetta individuazione degli obiettivi si provvede nell'ambito della programmazione di tutte le attività di competenza del servizio mediante appositi piani di lavoro, i quali si qualificano come presupposto dell'attività incentivata e come strumento per il controllo e la verifica successivi.

3. Nella redazione dei piani di lavoro e nell'individuazione degli obiettivi il responsabile del servizio è tenuto all'osservanza degli specifici criteri tecnici (parametri, indicatori di attività etc.) approvati dalla giunta provinciale su proposta del Dipartimento Sanità e Assistenza.

4. I piani di lavoro sono elaborati dal responsabile del servizio medesimo, sia nel rispetto dei criteri generali di cui al successivo comma 6, che di quelli specifici di cui al precedente comma 3, sentiti i responsabili dei settori e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

5. Nei piani di lavoro, dopo la prioritaria e separata quantificazione, anche in termini di impegno temporale, delle attività eseguibili nell'ambito del normale orario di servizio, saranno indicati l'eventuale e ulteriore carico di lavoro ed il conseguente maggiore impegno orario settimanale per il raggiungimento degli obiettivi ivi individuati.

6. Nella predisposizione dei piani di lavoro dovranno essere garantiti:

a) per il primo anno di riferimento il mantenimento - a parità di risorse umane e strumentali impiegate e di ore lavorate - dei livelli qualitativi di attività effettuata nel 1992 presso il servizio per l'igiene e sanità pubblica nonché presso i singoli enti e strutture che, anteriormente al 1 giugno 1992, svolgevano le funzioni ora demandate all'anzidetto servizio;

b) per gli anni successivi il mantenimento - a parità di risorse umane e strumentali impiegate e di ore lavorate - dei corrispondenti risultati conseguiti nell'anno precedente;

c) l'adeguamento alla dinamica della domanda in relazione alle risorse umane e logisticoinstrumentali a disposizione;

d) l'esecuzione delle prestazioni richieste dall'utenza entro adeguati tempi di attesa, diversificati per tipologia e/o disciplina di riferimento.

7. Il responsabile del servizio può disporre la modifica dei piani di lavoro in relazione alle risultanze dei controlli di cui al successivo art. 5, comma 1, alla doverosa attuazione degli atti di programmazione nazionale e provinciale ovvero al fine di adeguarne l'attività ad esigenze sopravvenute.

8. Gli obiettivi definiti nell'ambito dei piani di lavoro - sia in regime di attività ordinaria che in regime di attività aggiuntiva, resa attraverso prestazione di plus orario e/o di lavoro straordinario - dovranno essere adeguati e compatibili con le previsioni di cui agli artt. 57 e 123, quarto comma, del D.P.R. 384/90 nonché, in ogni caso, misurabili e verificabili.

9. Entro il 31 marzo dell'anno cui si riferiscono, il responsabile del servizio propone i piani di lavoro all'approvazione della giunta provinciale. La giunta provinciale, sentito il parere del Dipartimento sanità e assistenza, dispone l'approvazione o il motivato rinvio dei piani di lavoro. In tale ultima ipotesi i piani di lavoro devono essere riproposti entro il successivo 30 aprile e sono approvati entro il successivo 31 maggio.

Art. 3.

Determinazione del fondo di finanziamento

1. I processi di incentivazione di cui al presente accordo sono finanziati con apposito fondo determinato annualmente, entro il 31 marzo, dalla giunta provinciale.

2. Il fondo è distinto in quattro quote autonome, rispettivamente riservate al personale medico; al personale di cui all'art. 60, comma 1, lettera B) del D.P.R. 384/90 (biologi, chimici, fisici, ingegneri etc.); al personale di cui all'art. 60, comma 1, lettera C ed al restante personale dell'area di comparto.

3. Ciascuna delle quote autonome di cui al precedente comma (complessivamente costituenti il fondo di cui al comma 1) è determinata moltiplicando il numero dei dipendenti destinatari del presente accordo in servizio alla data della determinazione del fondo - rispettivamente appartenenti alle categorie A) e B) di cui agli artt. 60 e 126, comma 1 - per il compenso medio pro capite liquidato dall'Unità sanitaria locale del comprensorio della Valle dell'Adige al personale appartenente alla corrispondente categoria, con riferimento all'anno precedente. La medesima formula si applica anche ai fini della determinazione della terza e quarta quota, relative al personale delle categorie C) e D), avendo peraltro riguardo ai compensi medi liquidati al personale di corrispondente ruolo, profilo e posizione funzionale.

4. Nel caso di indisponibilità di dati definitivi entro il termine di cui al precedente comma 1, determinazione del fondo è effettuata in via provvisoria, salva la sua rideeterminazione non appena possibile.

Art. 4.

Determinazione ed attribuzione del plus orario connesso all'attuazione degli obiettivi

1. L'assegnazione di plus orario è deliberata annualmente dalla giunta provinciale in via provvisoria — nel rispetto dei limiti finanziari consentiti — dall'apposito fondo di cui al precedente articolo 3 e contestualmente o successivamente all'approvazione degli obiettivi di cui al precedente art. 2.

2. Il plus orario è ripartito e svolto nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.P.R. n. 384/1990 e, in particolare, agli art. 61 e 127.

3. Nelle more della deliberazione di assegnazione di cui al precedente comma 1, le assegnazioni di plus orario disposte per l'anno precedente conservano efficacia in via provvisoria, salvo conguaglio attivo o passivo.

Art. 5.

Valutazione della produttività e controllo della gestione dell'Istituto dell'incentivazione della produttività

1. Competono al responsabile del servizio sia le attività di iniziativa, indirizzo e coordinamento connesse alla gestione operativa dell'Istituto dell'incentivazione della produttività, sia l'effettuazione di periodici controlli circa lo stato di attuazione dei piani di lavoro.

2. La valutazione, la verifica e la certificazione del raggiungimento — integrale o parziale — degli obiettivi indicati nei piani di lavoro, di eventuali cause ostative e dello stato di attuazione dei piani stessi competono alla giunta provinciale, che vi provvede entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sentito il parere del Dipartimento sanità e assistenza.

3. Ai fini della verifica di cui al precedente comma il responsabile del servizio trasmette al dipartimento sanità ed assistenza, entro il 15 febbraio di ogni anno, una adeguata relazione illustrativa concernente l'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6.

Liquidazione dei compensi incentivanti

1. Con deliberazione della giunta provinciale si provvede alla determinazione dei compensi mensili dovuti per il plus orario assegnato e reso in conformità alla disposizione di cui al decimo comma degli art. 61 e 127 del D.P.R. 384/1990, stabilendo — per ogni ora settimanale di plus orario assegnato in via provvisoria — un acconto pari all'80% del compenso per plus orario. Tale compenso è pari ad una quota corrispondente al 10% del trattamento economico di riferimento, determinato così come disposto dagli art. 61 e 127 del D.P.R. n. 384/1990, commi 6 e 7, 5 e 6, rispettivamente.

2. La quota dovuta a saldo è corrisposta ad avvenuta positiva verifica circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati, effettuata con deliberazione della giunta provinciale.

3. La giunta provinciale, nel caso di mancato o incompleto conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito dei piani di lavoro, dispone che le quote economiche erogate in regime di acconto, correlate o non a plus orario provvisoriamente assegnato — siano integralmente recuperate ovvero percentualmente ridotte in misura corrispondente alla differenza tra i risultati prefissati e quelli raggiunti, secondo modalità che saranno previamente comunicate al personale. Il plus orario corrispondente sarà retribuito e/o recuperato come lavoro straordinario a norma degli art. 10 e 80 del D.P.R. 384/90.

Art. 7.

Norme finali e transitorie

1. Nella prima applicazione del presente accordo, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, il responsabile del servizio provvede alla redazione dei piani di lavoro relativi al secondo semestre del 1993 nel rispetto dei soli criteri predeterminati nel presente accordo.

2. Relativamente a tali piani di lavoro, i termini di cui all'art. 2, comma 9, primo periodo, sono fissati, rispettivamente, al 31 ottobre ed al 30 novembre, con eventuale riproposta e conseguente approvazione non oltre il 31 dicembre.

3. Con il provvedimento di approvazione dei piani di lavoro la giunta provinciale provvede altresì all'assegnazione di plus orario secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, nonché all'attribuzione delle quote economiche correlate, a titolo di acconto, con espressa riserva di conguaglio attivo o passivo, secondo i criteri di cui al precedente art. 6.

4. In attuazione dell'art. 16 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, la giunta provinciale — su motivata proposta del responsabile del servizio e su parere favorevole del dirigente generale del Dipartimento sanità e assistenza — può qualificare come attività incentivabile tutta o parte dell'attività lavorativa svolta anteriormente al 1° luglio 1993 al di fuori del normale orario di servizio, purché non compensata ad altro titolo e resa per il raggiungimento di obiettivi riconducibili a quelli incentivanti individuati con il piano di lavoro di cui al precedente primo comma, previa le verifiche di cui all'art. 5. Ai fini della retribuzione di detta attività straordinaria quale plus orario la giunta determina altresì apposito fondo di finanziamento nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 3, assumendo come data di riferimento il 1° giugno 1992 per l'anno 1992 ed il 1° gennaio 1993 per il primo semestre 1993.

5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 384/1990.

94R0222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1993, n. 23-102/Leg.

Modifiche ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'8 febbraio 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

Visto il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9966 del 7 novembre 1986;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1986 n. 11-35/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14047 del 30 dicembre 1986;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1986, n. 16-40/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6047 del 25 giugno 1987;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 1° luglio 1987 n. 9-49/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14931 del 23 dicembre 1987;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 24 dicembre 1987, n. 15-55/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10128 del 9 settembre 1988;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 14 settembre 1988, n. 8-63/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16374 del 22 dicembre 1988;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1988, n. 13-68/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9073 del 4 agosto 1989;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 10 agosto 1989, n. 10-8 Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16412 del 21 dicembre 1989;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1989, n. 15-13 Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6012 del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 30 maggio 1990, n. 12-25 Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 17845 del 14 dicembre 1992;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1992, n. 22-75 Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4336 del 5 aprile 1993;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 15 aprile 1993, n. 7-86 Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16965 del 19 novembre 1993;

Decreta:

Sono approvate le modifiche ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13 Leg. nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 26 novembre 1993

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1994
Registro n. 4, foglio n. 119 - R.V.U.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.P. 22 DICEMBRE 1983, N. 46, CONCERNENTE «DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO».

Art. 1.

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30.

Definizioni

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Titolo per «legge» si intende la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, come modificata con l'art. 21 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23; per «registro», il registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; per «autorizzazione» si intendono le autorizzazioni di cui all'art. 26 della legge; per «aree pubbliche» si intendono strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per «posteggio» si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge; per «somministrazione di alimenti e bevande» si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; per «mercato periodico» si intende la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio l'attività disciplinata dall'art. 26 della legge; i «mercati periodici» si distinguono nei «mercati di vicinato» comprendenti da due a quattro posteggi e in «mercati di servizio» con cinque o più posteggi; per «mercati saltuari» si intendono i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione; per «posteggi isolati» si intendono i posteggi, utilizzati con frequenza periodica,

assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno; per «itinerante» si intende il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo; per «società di persone» si intendono le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese; per «domicilio dei consumatori» si intende non solo la privata dimora dei consumatori, ma anche i locali di lavoro o di studio o i locali nei quali si trovino per motivi di cura, o di intrattenimento e svago, o di consumo di alimenti e bevande; per Camera di commercio si intende la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»

Art. 2.

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

Forme di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'attività disciplinata dagli articoli 25, 26 e 27 della legge può essere svolta nelle seguenti forme, a ciascuna delle quali corrisponde una specifica autorizzazione:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate dagli stessi soggetti, in uno o più luoghi del medesimo comune, per almeno cinque giorni alla settimana, anche limitatamente a periodi stagionali;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate periodicamente dagli stessi soggetti, in uno o più luoghi del medesimo comune, fino a quattro volte nel corso della settimana o per una o più volte nel corso del mese, anche limitatamente a periodi stagionali;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante, come definita ai sensi dell'articolo 30 e svolta nei limiti stabiliti dall'art. 36, comma 5.

2. I soggetti in possesso di una o più autorizzazioni al commercio su aree pubbliche di cui al comma 1 hanno titolo, senza necessità del rilascio di ulteriori autorizzazioni:

a) ad esercitare l'attività mediante posteggio nei mercati saltuari che si tengono in comuni della provincia di Trento nel corso dell'anno, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 35 e 36;

b) ad esercitare l'attività mediante posteggio in tutti i comuni della provincia di Trento nei quali si svolgono mercati o sono previsti posteggi isolati, limitatamente al giorno o ai giorni in cui sono assenti i soggetti che esercitano l'attività nei modi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, secondo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 14.

3. I soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio ambulante rilasciata da uno dei comuni della provincia di Bolzano o titolari di una delle autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 112 hanno titolo, senza necessità del rilascio di ulteriori autorizzazioni, ad esercitare l'attività di cui al comma 2, lettera a), alle condizioni stabilite dall'art. 36, comma 2.

4. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c) sono abilitati a svolgere l'attività anche al domicilio dei consumatori, come definito dall'art. 30.»

Art. 3.

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32.

Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni ad esercitare il commercio su aree pubbliche nelle forme di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) sono rilasciate dal sindaco del comune nel territorio del quale il richiedente intende esercitare l'attività.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c) l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune di residenza o, se trattasi di società, dal sindaco del comune dove la società ha sede legale. Ai soggetti non residenti o non aventi sede legale in provincia di Trento, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune della provincia di Trento al quale viene inoltrata la domanda.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'art. 77 della legge, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite nella forma di società in nome collettivo o società in accomandita semplice.

4. Qualora il richiedente l'autorizzazione intenda esercitare, oltre alla vendita di prodotti alimentari, anche la somministrazione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per l'una e per l'altra attività.

5. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante per le tabelle merceologiche comprendenti alimenti e bevande è subordinato alla presentazione dell'apposito libretto di idoneità sanitaria prescritto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283.

6. Le autorizzazioni ad esercitare il commercio su aree pubbliche nelle forme di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) o b) possono essere rilasciate, ad uno stesso soggetto e per il medesimo mercato, limitatamente ad un posteggio, fatto salvo quanto disposto dall'art. 35, comma 4. Esse devono recare l'indicazione del posteggio assegnato; non sono valide le autorizzazioni prive di tale indicazione. Gli estremi delle autorizzazioni utilizzate per partecipare ai mercati saltuari sono annotati nei provvedimenti di concessione dei relativi posteggi; in assenza di tale annotazione, la concessione non è valida.

7. Ove l'autorizzazione sia rilasciata limitatamente a periodi stagionali, essa deve indicare esattamente il periodo di validità.

8. Si applicano le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 e 4 dell'art. 2 del presente regolamento.

9. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione dell'autorizzazione comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione del presente regolamento, l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.

Nel caso in cui sia consentito l'esercizio contemporaneo dell'attività attraverso due o più posteggi da parte dello stesso operatore, è ammessa l'esibizione di copia dell'autorizzazione, a condizione che sia autenticata dall'amministrazione che ha rilasciato l'originale. Non è ammessa l'utilizzazione di copia autentica per l'autorizzazione di cui all'art. 31, lettera c), salvo che il suo rilascio sia disposto per usi diversi da quello volto a consentire il rispetto dell'obbligo di esibire l'atto agli organi di vigilanza sul luogo di vendita».

Art. 4.

L'art. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33.

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dalle stesse norme previste dalla legge per il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta, oltre al trasferimento dell'autorizzazione del titolare, anche il trasferimento della concessione di posteggio e dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente soltanto ad una o ad alcune fra le tabelle merceologiche rientranti nella medesima autorizzazione.

4. Qualora il subingresso concerna l'autorizzazione di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), il rilascio dell'autorizzazione in subingresso compete:

a) al sindaco del comune di residenza del subentrante; se trattasi di persona fisica e il trasferimento avviene da un soggetto residente o avente sede legale in comuni della provincia di Trento ad un soggetto residente in uno dei comuni medesimi;

b) al sindaco del comune dove ha sede legale la società subentrante, se il trasferimento avviene da un soggetto residente o avente sede legale in comuni della provincia di Trento ad una società avente sede legale in uno dei comuni medesimi;

c) all'autorità competente in base alle disposizioni vigenti sul territorio della provincia di Bolzano o di altre Regioni a statuto speciale qualora il trasferimento abbia luogo fra un soggetto residente o avente sede legale in detto territorio ed uno residente o avente sede legale in un comune della provincia di Trento;

d) all'autorità competente ai sensi della legge 28 marzo 1991 n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione qualora il trasferimento abbia luogo fra un soggetto residente o avente sede legale in un comune della provincia di Trento ed uno residente o avente sede legale in un comune di altra Regione a statuto ordinario.

5. Ai fini del trasferimento dell'autorizzazione, resta comunque ferma la necessità del possesso dei requisiti di idoneità sanitaria, ove richiesti.

6. Nel caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, l'autorizzazione rilasciata al subentrante reca espressa menzione del suo carattere provvisorio in correlazione alla temporaneità del trasferimento predetto. Riacquisito il possesso dell'azienda il cedente, purché abbia i requisiti personali prescritti, ha titolo al rilascio di una nuova autorizzazione in conformità a quella previamente in titolarità.

7. Cessato il trasferimento temporaneo dell'azienda, il cedente perde il titolo al rilascio della nuova autorizzazione qualora non la richieda entro sei mesi e non inizi l'attività entro il termine previsto dall'articolo 35, lettera a), della legge.

8. L'esercizio del commercio su area pubblica da parte del subentrante per causa di morte, il quale non sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio, è subordinato all'annotazione provvisoria del trasferimento dell'autorizzazione, da effettuarsi dal sindaco competente, previa esibizione della richiesta di iscrizione al registro predetto.

9. Entro sessanta giorni dal subingresso il sindaco comunica il trasferimento dell'autorizzazione al comune che aveva rilasciato l'autorizzazione originaria, ove trattasi di comune diverso».

Art. 5.

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il ritiro della medesima da parte del sindaco che ha provveduto al suo rilascio per il periodo di tempo della sospensione stessa. L'ambulante è a tal fine tenuto al deposito dell'autorizzazione secondo le modalità fissate dal sindaco col provvedimento di sospensione.

2. Al fine di accertare la data di inizio dell'attività l'interessato dovrà produrre al sindaco il certificato di iscrizione al registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

3. In materia di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente regolamento».

Art. 6.

L'art. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35.

Assegnazione, concessione e revoca dei posteggi

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle forme di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) e b) è consentito ai soggetti in possesso della relativa autorizzazione, che risultino assegnatari e concessionari di posteggi nei mercati periodici, istituiti con provvedimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 5, lettera d) e dell'art. 27 della legge. Esso può essere svolto anche dai soggetti in possesso di una delle autorizzazioni di cui all'art. 31, comma 1, nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo.

2. La concessione del posteggio nei mercati periodici ha la durata di dieci anni e può essere rinnovata. Nei posteggi isolati la concessione può essere ridotta, ove previsto nel regolamento di mercato, ad una minore durata. Nei mercati saluttari essa è limitata al giorno o ai giorni di svolgimento e può essere rinnovata per uno o più anni successivi.

3. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale. È consentita la cessione di beni aziendali, intesi come il complesso di beni, inclusi gli eventuali posteggi, connessi con una fra le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui il soggetto sia titolare.

4. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato, salvo che si tratti di società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

5. L'assegnazione dei posteggi è disposta sulla base di apposite graduatorie, aggiornate almeno ogni quattro mesi nel caso di mercati periodici e formate, con riferimento ad ogni singolo mercato istituito, in conformità con i seguenti criteri:

a) anzianità di frequenza del mercato:

per ogni giornata di frequenza o di effettiva presenza alle operazioni di assegnazione dei posteggi eseguite dagli organi di vigilanza: punti 0,1;

b) anno di presentazione della domanda di assegnazione del posteggio:

per ogni anno a partire dalla data di presentazione della domanda: punti 0,5;

c) in caso di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri stabiliti alle lettere a) e b), la priorità è data dall'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di spedizione della raccomandata o dal timbro apposto dall'amministrazione cui la domanda sia stata direttamente presentata.

6. Al fine della prima formazione delle graduatorie relative ai mercati istituiti dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si applica il criterio di cui al comma 5, lettera c), costituito dall'ordine di presentazione delle domande, anche sulla base dell'ora di consegna delle stesse nella medesima giornata. Con il regolamento di cui al comma 22, i comuni possono stabilire l'adozione di un diverso criterio, fondato sull'anzianità di rilascio dell'autorizzazione posseduta dai soggetti richiedenti fermi restando, per i successivi aggiornamenti della medesima graduatoria, i criteri di cui al comma 5.

7. L'assegnazione dei posteggi che si rendano liberi per l'ampliamento dell'area riservata al mercato o per revoca della concessione o per abbandono da parte del titolare è disposta dal sindaco, in conformità con i criteri di cui ai commi 5, 8, 9 e 10, nei confronti dei soggetti che risultano inseriti nella graduatoria del mercato. Con il regolamento di cui al comma 22, i comuni possono prevedere l'assegnazione prioritaria dei suddetti posteggi, che si rendano liberi per una o più delle citate cause, ai titolari di altri posteggi dello stesso o di altri mercati che ne facciano istanza e che a tal fine venga formata apposita graduatoria fra i titolari di posteggio, con criteri basati sull'anzianità di rilascio della concessione e, in caso di parità di punteggio, sulla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso i posteggi che si liberano a seguito dello spostamento dei concessionari sono successivamente assegnati unicamente agli operatori in attesa di concessione di posteggio.

8. Nei mercati periodici l'assegnazione dei posteggi riguardanti i settori merceologici assoggettati, ai sensi dell'articolo 5 della legge, a criteri di programmazione, è disposta secondo l'ordine ricoperto nella graduatoria dai soli operatori in possesso delle rispettive tabelle merceologiche. Il possesso di tabelle merceologiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal provvedimento di concessione non abilita alla trattazione dei relativi prodotti.

9. Con i criteri di cui al comma 8 possono essere assegnati i posteggi dei mercati per i quali il consiglio comunale abbia provveduto, attraverso l'atto di istituzione o il regolamento per il funzionamento dei mercati, a predeterminare il contenuto merceologico di ciascun posteggio in relazione a motivate esigenze di servizio della popolazione, residente e fluttuante, non soddisfatte dalla rete commerciale locale o per ragioni connesse ad esigenze di salvaguardia delle caratteristiche tradizionali o di specializzazione dei singoli mercati. Qualora siano

istituiti mercati specializzati, da intendersi come mercati riservati alla vendita di determinate categorie di prodotti, esclusi quelli rientranti nei settori sottoposti a programmazione, i comuni possono stabilire, attraverso il regolamento di cui all'art. 22, che l'assegnazione dei posteggi sia operata sulla base di criteri fondati sulla conformità dei prodotti trattati alle finalità perseguite attraverso l'istituzione del mercato, tenuto conto delle caratteristiche qualitative delle merci trattate, della profondità dell'assortimento merceologico e dell'esigenza di diversificare l'offerta complessivamente presente sul mercato.

10. Fuori dai casi previsti dai commi 8 e 9, i posteggi sono assegnati seguendo l'ordine generale della graduatoria formata ai sensi dei commi 6 e 7, a prescindere dalle tabelle merceologiche che gli operatori inseriti nella graduatoria abbiano titolo a trattare.

11. Ai fini dell'accertamento delle giornate di frequenza o di effettiva presenza alle operazioni di assegnazione dei posteggi deve essere esibita l'autorizzazione in originale o, nei casi in cui è ammessa, in copia autentica. Non è assegnato il punteggio di frequenza agli operatori i quali, avendone titolo, non accettano di partecipare al mercato.

12. È fatto divieto di formare graduatorie sulla base di criteri che discriminino i soggetti non italiani o aventi la residenza o la sede legale in altre province o comuni.

13. La concessione del posteggio è revocata qualora il concessionario protragga l'assenza dal medesimo mercato per un periodo superiore ad un anno se trattasi di mercato periodico a frequenza annuale o superiore alla durata del periodo di svolgimento del mercato nel caso di mercati periodici stagionali. La concessione del posteggio nei mercati saluttari è revocata qualora si verifichino una o due assenze all'anno, a seconda che i mercati si svolgano in una o due giornate. I termini di cui sopra rimangono sospesi qualora la mancata partecipazione al mercato non sia imputabile al concessionario del posteggio. In materia di revoca della concessione si applica la procedura prevista, per la revoca delle autorizzazioni, dall'art. 3 del presente regolamento.

14. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della concessione entro l'orario stabilito dal comune per l'apertura del mercato sono assegnati, per tutta la giornata di mancata utilizzazione, ai soggetti in possesso di una delle autorizzazioni previste dall'art. 31, comma 1, seguendo l'ordine del posto da essi ricoperto nella graduatoria formata ai sensi dei commi 5 e 10, prescindendo da quanto disposto nei commi 8 e 9.

15. Nell'ambito dei mercati dovranno essere prestabili i posteggi da assegnare con priorità agli agricoltori che esercitano attività di alienazione dei loro prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni.

16. L'assegnazione di posteggi isolati, istituiti in attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, è disposta a seguito della formazione di apposite graduatorie determinate sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

17. L'area in concessione non può essere assegnata quando si tratti di un chiosco, locale o box situato su area pubblica o qualora su di essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

18. Nell'ambito del mercato i posteggi possono essere dislocati dal sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi necessaria per ottenere un allineamento uniforme dei banchi.

19. Nei casi di sospensione o di revoca per motivi di pubblico interesse previsti dal quarto comma dell'articolo 25 della legge, il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere una superficie inferiore ed è localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore.

Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché delle limitazioni e dei divieti imposti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Qualora la sospensione o la revoca riguardi

la concessione di posteggio, esercitato per mezzo di chioschi o strutture simili, l'Operatore ha diritto, in alternativa all'assegnazione di un nuovo posteggio, al rilascio di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio in sede fissa avente lo stesso contenuto merceologico, a condizione che reperisca a proprie spese locali idonei all'apertura di un esercizio, comunque di superficie non superiore a duecento metri quadrati e che, qualora si tratti di rivendita di giornali e riviste, sia localizzata in modo da assicurare il rispetto delle distanze minime stabilite dal piano provinciale di politica commerciale.

20. Prima di procedere all'assegnazione dei posteggi risultanti disponibili in seguito all'istituzione di nuovi mercati, i comuni devono dare adeguata informazione al pubblico mediante avviso da esporre all'albo pretorio dei comuni della provincia e da inoltrare alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale. L'avviso deve contenere il termine di scadenza per la presentazione delle domande ed i criteri per la formazione della graduatoria.

21. Per i mercati saltuari le domande di assegnazione del posteggio devono essere presentate almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento e l'assegnazione dei posteggi deve essere aggiornata ogni anno.

22. Entro centottanta giorni dall'emanazione delle presenti norme, i comuni dovranno approvare apposito regolamento per il funzionamento dei mercati ambulanti o, se già dotati, provvedere all'aggiornamento del vigente regolamento al fine di dettare, in ordine ai mercati stessi, una organica disciplina volta anche a recepire le innovazioni apportate con le presenti norme di esecuzione. La mancata o ritardata approvazione del regolamento per il funzionamento dei mercati non esime i comuni dall'osservanza delle presenti norme di esecuzione a far data dall'entrata in vigore delle stesse.

Art. 7.

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36.

Condizioni e limiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) e b) è soggetto di criteri di programmazione stabiliti dal consiglio comunale nel rispetto delle direttive dettate dal piano provinciale di politica commerciale ai sensi della lettera d) dell'art. 5 della legge, nonché alla disponibilità delle aree individuate a tal fine dal consiglio comunale.

2. Ai mercati saltuari di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) possono partecipare i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, nel limite dei posteggi stabiliti e della disponibilità delle aree appositamente destinate a tale scopo con provvedimento del consiglio comunale e subordinatamente all'assegnazione e concessione dei posteggi disposte ai sensi dell'art. 35.

3. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

4. Con decreto del presidente della giunta provinciale o nei regolamenti di mercato comunali sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito o è sottoposto a particolari limitazioni. In quest'ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato rispettivamente al preventivo nullaosta del presidente della giunta provinciale ovvero al rispetto delle specifiche prescrizioni comunali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, possono consentire solo l'esercizio dell'attività mediante installazioni mobili.

5. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), e gli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno duecento metri.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, quarto comma, della legge, non possono essere previste limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinato dalla legge, al solo scopo di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche.

7. La tassa di posteggio è determinata per metro quadrato dal comune, nell'ambito del minimo e del massimo della classe di appartenenza fissato con deliberazione della giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 25, sesto comma, della legge ed è il corrispettivo dei servizi offerti dal comune e delle spese dallo stesso sostenute.

8. La tassa di posteggio per il suolo effettivamente occupato è riscossa dal comune, di norma nella stessa giornata di effettuazione dei mercati. Qualora si tratti di mercato, o posteggio isolato, frequenza periodica è in facoltà del comune stabilire procedure di riscossione che tengano conto delle presenze complessivamente effettuate in determinati intervalli di tempo. L'abbandono anticipato del posteggio non comporta la restituzione della tassa.

9. L'esercizio del commercio ambulante con l'utilizzo delle tabelle comprendenti alimenti e bevande è subordinato alla certificazione di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie degli automezzi e dei locali di deposito da parte degli organi competenti. Tale certificazione deve essere allegata all'autorizzazione.

10. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta e coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) e b), essa può essere inserita fra le aree destinate allo svolgimento di mercati periodici e i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati, secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e nel rispetto dell'art. 5, primo comma, lettera d), della stessa, i posteggi che richiedono sull'area offerta. Nella localizzazione di tale area debbono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni e i divieti posti ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge a tutela delle aree aventi valore archeologico-storico, artistico e ambientale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 8.

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37.

Permessi temporanei

1. In occasione di ricorrenze notoriamente tradizionali o di manifestazioni straordinarie o di particolare interesse il sindaco del luogo può rilasciare permessi temporanei all'esercizio del commercio su aree pubbliche, validi per la sola durata delle predette manifestazioni.

2. Tali permessi sono rilasciati esclusivamente a chi sia iscritto nel registro per la specializzazione merceologica stabilita, nel limite dei posteggi appositamente previsti e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9.

L'art. 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 38.

Norme igienico-sanitarie

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendite al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministro della sanità con apposita ordinanza, emanata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione.

3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministro della sanità con apposita ordinanza, emanata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione.

4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministro della sanità, emanata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione.

7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 hanno effetto a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti di competenza del Ministro della sanità in attuazione delle norme di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112. Sino a tale data è fatto salvo in ogni caso il rispetto delle misure igienico-sanitarie attualmente vigenti in materia sia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande».

Art. 10.

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39.

Autorizzazione a soggetti non italiani

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti non italiani di paesi membri della comunità economica europea sono equiparati ai soggetti italiani.

2. Il comma 1 si applica anche ai soggetti extra-comunitari, purché sussista la condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle «disposizioni sulla legge in generale» del codice civile. Dalla sussistenza di tale condizione si prescinde, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel caso di soggetti extracomunitari o apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 provvisti, a tale data, di permesso di soggiorno ottenuto per uno dei motivi di cui all'art. 4, comma 4, di detto decreto o che abbiano regolarizzato la loro posizione relativamente all'ingresso e al soggiorno in base alle disposizioni del decreto stesso.»

Art. 11.

L'art. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40.

Conversione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398 o dell'art. 25 della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46, in atto al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, è convertita d'ufficio o a domanda, secondo quanto previsto dai successivi commi, e comunque mantenendo lo stesso contenuto merceologico, nelle autorizzazioni previste dagli artt. 25 e 26 della legge, come modificati con l'art. 21 della L.P. 3 settembre 1983, n. 23.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore del presente articolo era titolare di concessioni di posteggio per almeno cinque giorni alla settimana in uno o più mercati periodici o posteggi isolati, che abbiano svolgimento anche in luoghi diversi dello stesso comune, è convertita, da parte dell'amministrazione comunale concedente, nell'autorizzazione di cui all'art. 31, comma 1, lettera a).

3. L'autorizzazione di cui al comma 1, posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore del presente articolo era titolare di concessioni di posteggio per un numero di giorni alla settimana inferiore a cinque ovvero per uno o più giorni al mese, in mercati periodici o posteggi isolati che abbiano svolgimento anche in luoghi diversi dallo stesso comune, è convertita, da parte dell'amministrazione comunale concedente, nell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b).

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore del presente articolo era privo di concessione di posteggio o era titolare di concessioni di posteggio solo in mercati saltuari, è convertita, da parte del comune di residenza o di quello dove la società ha sede legale ovvero, in caso di residenza o sede legale in un comune non compreso nella provincia di Trento, dal comune cui l'operatore interessato rivolga istanza, nell'autorizzazione prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera c).

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono convertite d'ufficio, senza necessità di alcuna domanda da parte degli interessati, i quali sono tenuti, a seguito di richiesta del comune competente, a consegnare allo stesso l'autorizzazione in loro possesso ed a fornire ogni altra informazione necessaria alla procedura di conversione. Le autorizzazioni di cui al comma 4 sono convertite su domanda degli interessati, che sono tenuti a consegnare all'amministrazione competente l'autorizzazione in loro possesso ed a fornire ogni altra informazione necessaria alla procedura di conversione. Le domande sono inoltrate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

6. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la conversione in autorizzazioni previste dall'art. 31, comma 1, lettere a) e b) possono dar luogo al rilascio, a favore di uno stesso soggetto, di autorizzazioni da parte di uno o più comuni, nonché di più autorizzazioni da parte dello stesso comune qualora in esso siano previsti sia mercati o posteggi isolati giornalieri che mercati o posteggi a minore frequenza. A dette autorizzazioni può aggiungersi quella eventualmente rilasciata ai sensi del comma 4.

7. Qualora si tratti di un subentrante legittimato all'esercizio dell'attività, ma al quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione in subingresso, esso ha l'onere di inviare al comune, cui spetta la conversione, copia della domanda di subingresso a suo tempo inoltrata al comune di residenza, ove si tratti di un comune diverso, presentando contestuale istanza di conversione ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

8. L'amministrazione comunale competente ad effettuare la conversione trattiene l'autorizzazione originaria per il tempo necessario ad istruire la domanda di conversione e rilascia, per detto periodo un'attestazione provvisoria che abilita l'operatore a continuare la medesima attività consentita dall'autorizzazione originaria. Completata

l'istruttoria ed emesso il provvedimento di conversione, del quale deve essere inviata copia alla camera di commercio e al servizio provinciale competente, rinviata l'autorizzazione originaria al comune che l'aveva rilasciata, informandolo dell'avvenuta cessazione di validità della stessa in quanto convertita. L'autorizzazione è rilasciata all'operatore previo ritiro dell'attestazione provvisoria. Dalla data di consegna dell'autorizzazione convertita viene meno la validità dell'autorizzazione originaria, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.

9. Qualora la conversione di un'autorizzazione interessi più amministrazioni comunali, in quanto il titolare sia concessionario di posteggi in diversi comuni, il titolare consegna l'autorizzazione da convertire ad uno di essi, informandolo in ordine alle concessioni di posteggio di cui è titolare in altri comuni ed indicando a questi ultimi l'amministrazione presso la quale ha depositato l'autorizzazione. Quest'ultima provvede nel più breve tempo possibile ad inviare copia dell'autorizzazione originaria agli altri comuni per gli adempimenti di rispettiva competenza. In tal caso la validità dell'autorizzazione originaria cessa in via definitiva a far data dalla consegna dell'ultima autorizzazione rilasciata in corrispondenza di quella originaria.

10. La validità dell'autorizzazione originaria è prorogata nei casi in cui il titolare, risultando abilitato ad operare anche in province diverse da quella di Trento, sia in attesa della conversione dell'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1991, n. 112 e dell'art. 19 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248. In tal caso, eseguite le procedure di conversione con riferimento al territorio della provincia di Trento, il comune restituisce al titolare l'autorizzazione originaria, previa cancellazione della provincia di Trento dall'elenco delle province nelle quali il titolare risulta abilitato ad esercitare l'attività.

11. Trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, i comuni effettueranno il riscontro fra le autorizzazioni già convertite o in corso di conversione, quelle complessivamente rilasciate a favore di operatori residenti e le domande pervenute ai sensi dei commi 4 e 5 e provvederanno ad invitare, a mezzo di raccomandata, coloro che non avessero inoltrato domanda di conversione nell'autorizzazione di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), ad inviare la domanda stessa entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso. Trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione originaria cessa di validità.

12. Le autorizzazioni convertite ai sensi del presente articolo sono da considerare, anche ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi basati sulla data di rilascio dell'autorizzazione, atti modificativi dell'autorizzazione originaria. A tal fine l'autorizzazione convertita deve recare l'indicazione della data di rilascio dell'autorizzazione originaria e del comune che l'aveva rilasciata.

Art. 12.

L'art. 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41.

Sfera di applicazione degli articoli 25, 26 e 27 della legge

1. Le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 della legge si applicano anche agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità. Esse non si applicano ai soggetti autorizzati dalla giunta provinciale, ai sensi della L. P. 2 settembre 1978, n. 35, allo svolgimento di manifestazioni fieristiche per le quali sia espressamente consentita la vendita delle merci oggetto della manifestazione.

2. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal sindaco del comune nel quale si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'entità della superficie utilizzata e la tipologia dei prodotti.

3. Le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 della legge non si applicano a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'art. 28 della legge.

4. I soggetti che esercitano su aree pubbliche, o su aree private delle quali il comune ha la disponibilità, l'attività di vendita in base ad un'autorizzazione di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge, o di cui all'art. 24 della legge (l. 1º giugno 1971, n. 426), sottostanno alla conversione d'ufficio dell'autorizzazione medesima con le modalità indicate all'art. 40, nell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 31, comma 1, lettera a).

Art. 13.

L'art. 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42.

Sanzioni

1. Esercitano l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche i titolari delle autorizzazioni di cui dell'art. 31, comma 1, lettere a) e b), che le utilizzano fuori dei posteggi o dei posteggi in essi indicati, salvo che l'utilizzazione attinga all'esercizio dell'attività prevista dall'art. 31, comma 2, lettera b). In quest'ultimo caso, esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione chi la utilizza fuori dei posteggi assegnati dal comune ai sensi dell'art. 35, comma 14, o senza aver avuto alcuna assegnazione di posteggio in relazione a tale disposizione.

2. Non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

3. Agli effetti dell'articolo 75, undicesimo comma della legge, la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva relativi all'esercizio del commercio su aree pubbliche deve essere effettuata con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo, commesse in violazione delle norme della legge.

4. Agli effetti dell'art. 75, undicesimo comma della legge, si ha recidiva allorché, dopo una prima violazione di norme di legge, è commessa una seconda violazione.

5. Ai fini della formazione della recidiva deve essere considerato anche il provvedimento della confisca, divenuto esecutivo, emesso nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento liberatorio di cui all'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non deve invece essere preso in considerazione ai fini suddetti l'accertamento di un'infrazione al quale abbia fatto seguito il pagamento liberatorio.

6. L'agricoltore che sia sprovvisto del certificato rinnovato previsto dall'art. 41, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa prevista per le violazioni al regolamento della legge.

7. Salvo che non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme degli articoli 25, 26 e 27 della legge e del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista per le violazioni al regolamento della legge. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dal presente regolamento.

Art. 14.

L'art. 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 43.

Norme transitorie e finali

1. Il divieto per l'operatore di utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato, previsto dall'art. 35, comma 4, non si applica agli operatori che, al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, siano titolari di più posteggi nello stesso mercato. Il divieto non si applica inoltre alle società di persone alle quali, successivamente all'entrata in vigore del D.P.G.P. 28 maggio 1992, n. 5-58 Leg., siano state trasferite in proprietà o in gestione aziende già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, a condizione che il trasferimento sia provato mediante atto registrato in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. Si applica la disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, della legge 27 marzo 1991, n. 96, concernente «Norme in materia di commercio di aree pubbliche».

3. È fatta salva la validità della graduatoria dei punteggi attribuiti ai singoli operatori all'atto dell'entrata in vigore del presente articolo. Dopo tale data, i punteggi da assegnare ad operatori che presentino nuova domanda per l'iscrizione di una graduatoria già in vigore, e quelli da attribuire a seguito della formazione di graduatorie relative ai mercati saltuari, ovvero a mercati periodici e posteggi isolati di nuova istituzione, devono essere determinati in conformità ai criteri di cui all'art. 5, commi 6, 7, 8, 9 e 10.

4. Fino alla consegna agli interessati del documento autorizzatorio conseguente alle operazioni di conversione disposte ai sensi dell'art. 40, ovvero ai sensi dell'art. 19 del D.M. 4 giugno 1993, n. 277 permance in capo ai medesimi soggetti o ai rispettivi subentranti il diritto a proseguire l'attività commerciale previamente esercitata sul territorio provinciale in forma itinerante o nei posteggi dati in concessione nei comuni della provincia di Trento in base all'autorizzazione originaria.

5. Fino all'entrata in vigore nella provincia di Bolzano delle nuove disposizioni volte a recepire i principi della legge 28 marzo 1991, n. 112, per il rilascio delle autorizzazioni in subingresso concernenti aziende i cui titolari siano residenti in provincia di Trento o aziende possedute da società avente sede legale nella stessa, ma l'attività delle quali sia esercitata mediante posteggi dati in concessione nel territorio della provincia di Bolzano, è competente il comune di residenza del subentrante o, se trattasi di società, il comune dove la società subentrante ha sede legale».

Art. 15.

Gli articoli 44 e 45 sono soppressi.

Art. 16.

La rubrica dell'articolo 22 è modificata nella seguente:
«Rilascio e revoca dell'autorizzazione».

Dopo il terzo comma dell'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:

«4. Della data di inizio della sospensione dell'attività non stagionale dell'esercizio di vendita al pubblico, il titolare deve dare notizia al comune e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione entro dieci giorni dall'inizio della sospensione, comunicando anche i motivi e la presumibile durata della stessa.

5. Su richiesta degli interessati, da inoltrare prima della scadenza dei limiti temporali di cui all'articolo 35, primo comma, della legge, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, in caso di comprovata necessità, una o più proroghe dei termini per la revoca dell'autorizzazione. In ogni caso la domanda di trasferimento dell'esercizio presentata, da chi abbia sospeso l'attività, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 35, primo comma, lettere a) e b), della legge, interrompe il decorso della sospensione stessa ai fini dell'applicazione di tale articolo».

94R0223

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 58

Soppressione dell'articolo 38 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 Commissione per il personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 53 del 18 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSITO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 38 della legge regionale n. 16 del 25 luglio 1974, avente titolo: «Commissione per il personale» è soppresso.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti sino all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 dicembre 1993

BOCCIA

94R0001

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 59

Intervento straordinario in favore della zootecnia e successivo all'emergenza da afta epizootica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 53 del 18 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSITO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Acquisto bestiame

Al fine di consentire la ripresa delle attività produttive la Regione può concedere agli imprenditori agricoli titolari di aziende zootecniche contributi in conto capitale sino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di animali iscritti ai Libri genealogici e/o sottoposti ai controlli funzionali.

I finanziamenti saranno concessi prioritariamente alle aziende zootecniche che, a seguito di epizootie, hanno dovuto abbattere il proprio bestiame.

In alternativa possono essere concessi prestiti a tasso agevolato della durata di anni 1 per l'acquisto di bestiame destinato all'ingrasso; di anni 2 per l'acquisto di suini da riproduzione; di anni 4 per l'acquisto di bovini, ovini e caprini da riproduzione.

Art. 2.

Qualità del latte ed attrezzature di trasformazione

Allo scopo di favorire il miglioramento della qualità del latte e dei suoi prodotti la Regione può concedere contributi a fondo perduto a favore di imprenditori agricoli produttori di latte singoli od associati fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di sistemi di preraffrigerazione e/o di refrigeratori, anche trasportabili, proporzionati alle necessità aziendali.

«Sono altresì concedibili, per l'adeguamento igienico-sanitario dei locali e per l'acquisto di attrezzatura destinata alla casificazione, contributi in conto capitale sino al 50% della spesa ritenuta ammissibile sempre che gli allevamenti di ovini-caprini interessati dicengano almeno 100 capi».

Art. 3.

Miglioramento genetico ovi-caprini e suini

Ad allevatori di ovi-caprini, che, in collaborazione con le Associazioni allevatori, attuano programmi di sincronizzazione dei calori e di inseminazione strumentale possono essere concessi contributi sino al 50% della spesa sostenuta e documentata; la stessa non potrà comunque superare L. 50.000/capo fecondato.

A tal fine e per l'esclusiva utilizzazione di seme fresco le Associazioni Provinciali Allevatori, le Associazioni dei Produttori ed i professionisti abilitati, nel rispetto delle leggi vigenti, possono dotarsi di idonei mezzi ed attrezzature beneficiando di provvidenze contributive sino al 95% della spesa ritenuta ammissibile.

Agli allevatori di suini che effettuano interventi di inseminazione strumentale, nel rispetto delle norme sanitarie, utilizzando seme proveniente dai centri ANAS, può essere concesso un contributo a fondo perduto sino al 50% della spesa ritenuta ammissibile che comunque non potrà superare L. 40.000/scrofa/anno.

Art. 4.

Disinfezione e disinfezione struttura ed attrezzature

Alle aziende zootecniche singole o associate che per disinfestare e/o disinfettare strutture ed attrezzature attivano adeguati interventi utilizzando specifici prodotti ritenuti idonei, la Regione può concedere contributi a fondo perduto nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile che comunque non potrà superare L. 1.000.000/anno solare/azienda.

Art. 5.

Interventi sanitari

La Regione può assumere a totale carico, ad esclusione dei presidi sanitari, l'onere derivante all'attuazione di piani regionali che Associazioni riconosciute dovessero predisporre per risanare il bestiame dalle più comuni malattie e non comprese nelle azioni di profilassi di Stato.

Gli interventi vanno attuati sotto il controllo e la sorveglianza delle competenti autorità sanitarie.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo e valutata in 2 miliardi annui trova copertura per il 1993 sul cap. 2514 e sullo stesso capitolo per l'esercizio 1994.

Per l'esercizio 1995 e successivi, la copertura finanziaria prevista ancora in due miliardi annui, è condizionata al rifinanziamento della legge nazionale sulle attività agricole.

Art. 6.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad esclusione di quelli di cui all'art. 5, e valutati per l'anno 1993 in 3,5 miliardi, si provvede con la disponibilità del cap. 2514 del bilancio corrente.

Per gli anni 1994 e successivi la Legge regionale di approvazione del bilancio di previsione determinerà, per ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento da destinare agli interventi della presente legge, sulla base dei finanziamenti nazionali di settore.

Art. 7.

Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 dicembre 1993

BOCCIA

94R0002

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA DI FRECROOK
Viale Persichelli 9/A

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Henro, 21

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via M. Greco, 98

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Sano, 51/53

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Gobi, 4

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONNE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Scogliuzzo

NAPOLI
L'ATENEO di Dario Prenti & C.
Viale Augusto, 168/170

LIBRERIA GUIDA 1 S.r.l.
Via Portofino, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.r.l.
Via Merlano, 118

LIBRERIA LEGGISIATIVA MAJOLIO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 7/5

SALERNO
LIBRERIA GUIDA S.r.l.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 31/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

CARPI
LIBRERIA H. & G. BUI GARELLI
Corso S. Cebassè, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FORLÌ
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
LIBRERIA LA COLARIADICA
Via Emilia Centro, 210

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 17/M

RIMINI (Forlì)
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale E. Cossar, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.r.l.
Via Trilone, 61/A

SORA (Frosinone)
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA
& C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA
BALDARO & C.
Via XII Ottobre, 172/R

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A
L'ORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Caroli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 7/2

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPES-CALABRESSE
Galleria V. Emanuele, 11-15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.r.l.
Via Mappelli, 4

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

VARESE
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHI
GIUNTA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALESSANDRIA
LIBRERIA INT. LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT. LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

BIELLA (Vercelli)
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

TORINO
CASA EDITRICE ICAP
Via Meno di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcivescovo Giovanni, 9

LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

BRINDISI
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA
VASCIAVEVO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

MOLFETTA (Bari)
LIBRERIA IL GINGHO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

ORISTANO
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA ANSA
Via Mezzini, 2/E

LIBRERIA MESSAGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via VIII Emanuele, 194

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Elnes, 383

LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Scitù, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villamossa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE GREGHE
Via Cascio Correse, 8

TOSCANA

FIRENZE
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA GIÀ ETRURIA
Via Cavour, 46 R

GROSSETO
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PEN
TAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

PISA

LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

PRATO

LIBRERIA CARTOLIBRA GORI
Via Ricasoli, 25

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
LIBRERIA CARTOLIBRA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO

CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA
EDITRICE A.R.L.
Via Calmezzana, 31

LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Montefiore, 22/A

VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigeo, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccojio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Carlere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.900 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 9 0 9 4 *